



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 111

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 13 novembre 2013

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)* . . . . . *Pag.* 7

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 8

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 12

*Plenaria (notturna) (\*)*

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 303

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)* . . . . . » 311

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 312

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 317

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 324

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 331

*Plenaria* . . . . . 331

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 111° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 novembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

---

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	Pag. 333
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 334
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 335
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 336
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 337
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 338
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . .	» 338

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 novembre 2013

### Plenaria

#### 3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
LATORRE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina militare «Brigata San Marco», dottor Staffan de Mistura.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina militare «Brigata San Marco», dottor Staffan de Mistura**

Il presidente LATORRE rivolge un breve indirizzo di saluto ai senatori ed ai deputati presenti. Ringrazia quindi il dottor De Mistura per la sua disponibilità, cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor DE MISTURA svolge il proprio intervento.

Pongono quesiti e formulano osservazioni il presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati VITO, il presidente della Commissioni affari esteri del Senato CASINI, i senatori TONINI (*PD*), Paolo ROMANI (*PdL*) e ORELLANA (*M5S*), i deputati CIRIELLI (*FdI*), DEL GROSSO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*) ed il presidente LATORRE.

Il dottor DE MISTURA replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare nuovamente il dottor De Mistura ed i parlamentari intervenuti, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 novembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI, GEN. C.A. ENZO STEFANINI, IN RELAZIONE AGLI ATTI DEL GOVERNO N. 32 (REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO FORZE ARMATE) E N. 33 (PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA)*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 novembre 2013

### Plenaria

106<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*indi del Vice Presidente*  
SANGALLI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

**(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di martedì 12 novembre 2013.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 17.16 è da intendersi come non presentato.



Il senatore CERONI (*PdL*) illustra l'emendamento 6.34, che prevede una revisione delle aliquote dell'assicurazione Inail per alcuni settori di attività in cui risultano troppo elevate. Illustra, quindi, l'emendamento 6.52, che prevede deduzioni IRAP per le imprese che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il presidente AZZOLLINI in ordine all'articolo 7, commi da 1 a 10, del disegno di legge di stabilità, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, gli emendamenti 7.102 e 7.155. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 7.6, 7.7, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.63, 7.64, 7.65, 7.68, 7.69, 7.73, 7.74, 7.97, 7.98, 7.100, 7.101, 7.108, 7.124, 7.159, 7.163, 7.164, 7.165, 7.165<sup>a</sup>.

Avverte quindi che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 7.45, 7.163 e 7.164. Comunica altresì che è stato riformulato in un testo 3 l'emendamento 6.183 (testo 2).

In assenza di richieste di intervento, dà poi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, commi da 1 a 10.

Dispone, infine, una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,25.*

Il presidente SANGALLI, in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comma 11, agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 nonché in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 8, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte: 7.208, 7.209, 7.249, 7.252, 7.256, 7.257, 7.258, 7.261, 7.269, 7.270, 7.271, 7.272, 7.0.7, 7.0.8, 8.15 e 8.16. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 7.176, 7.184, 7.187, 7.217, 7.223, 7.224, 7.226, 7.231, 7.234, 7.238, 7.239, 7.240, 7.242, 7.243, 7.245, 7.246, 7.250, 7.251, 7.255, 7.259, 7.260, 7.263, 7.264, 7.0.3, 7.0.6 (questo anche per estraneità di materia), 7.0.13, 7.0.14, 7.0.19, 8.1 e 8.3.

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra l'emendamento 7.183, che prevede una nuova ripartizione del fondo di distribuzione di derrate alimentari per persone indigenti, al fine di destinare la quota prevalente del fondo alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli, beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione.

I senatori DI BIAGIO (*SCpI*) e MILO (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 7.183.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti circa la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 7.187.

Il presidente SANGALLI chiarisce che l'emendamento 7.187 è stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria, in quanto dispone l'efficacia retroattiva di norme, determinando così un incremento di oneri.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 7.243.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.254.

Il presidente SANGALLI (*PD*), in assenza di richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

Dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,15.*

Il presidente SANGALLI, dichiara inammissibili per la estraneità della materia gli emendamenti 9.15, 9.77, 9.82 (questo anche per profili di copertura finanziaria), 9.113, 9.160, 9.164, 9.171, 9.186, 9.197, 9.200, 9.251, 9.279, 9.286, 9.287, 9.288, 9.289, 9.290, 9.291, 9.296, 9.297, 9.298, 9.299, 9.306, 9.341, 9.0.4, 9.0.8 e 9.0.12. Dichiara altresì inammissibili, per carenza della necessaria copertura finanziaria, le proposte emendative 9.3, 9.8, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.41, 9.50, 9.79, 9.80, 9.81, 9.84, 9.114, 9.126, 9.135, 9.136, 9.137, 9.138, 9.142, 9.177, 9.185, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.227, 9.228, 9.229, 9.230, 9.231, 9.232, 9.234, 9.239, 9.240, 9.246, 9.250, 9.256, 9.266, 9.274, 9.277, 9.278, 9.284, 9.307, 9.313, 9.315, 9.316, 9.319, 9.321, 9.322, 9.324, 9.327, 9.331, 9.332, 9.333, 9.349, 9.351, 9.357, 9.358, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.14 e 9.0.15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in ordine alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 9.277 e 9.278 che, a suo avviso, non presentano profili critici di copertura finanziaria, ma al contrario hanno un effetto virtuoso, in quanto sopprimono disposizioni onerose.

Le senatrici PEZZOPANE (*PD*) e CHIAVAROLI (*PdL*) chiedono, a loro volta, chiarimenti sulla inammissibilità pronunciata relativamente all'emendamento 9.22.

Il presidente SANGALLI chiarisce che l'emendamento 9.22 è inammissibile, in quanto pone oneri a carico della Provincia dell'Aquila (e quindi della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato, senza prevedere contestualmente una idonea copertura. Si riserva, invece, di rivalutare il contenuto degli emendamenti 9.277 e 9.278, segnalati dalla senatrice Comaroli.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma agli emendamenti 6.0.3 e 9.172.

Il sottosegretario LEGNINI preannuncia che, in una successiva seduta, fornirà le informazioni richieste da alcuni senatori in merito alle disposizioni, contenute nell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità, relative ai finanziamenti per il settore dell'editoria.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 1120, avverte che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 9.230 e che gli è stata preannunciata la riformulazione degli emendamenti 9.251 e 9.0.15.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) segnala che, per un errore materiale, l'emendamento 9.161 è stato presentato all'articolo 9, anziché all'articolo 3 del disegno di legge n. 1120. Chiede quindi che la proposta emendativa sia riferita all'articolo 3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.12, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21 relativi agli interventi per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 a L'Aquila. Le proposte emendative in questione, alcune delle quali firmate anche dalla senatrice Chiavaroli, mirano a superare gli attuali ritardi e difficoltà nelle attività di ricostruzione, con una copertura finanziaria aggiuntiva, una migliore programmazione degli interventi o, ancora, sottraendo le relative spese dai vincoli del patto di stabilità interno.

Preannuncia, infine, la riformulazione dell'emendamento 9.23, già dichiarato inammissibile.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.65, che rifinanzia il fondo ordinario per gli enti di ricerca, al fine di dare un segnale di attenzione al settore della ricerca pubblica.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 9.66, volto a finanziare l'introduzione di tecnologie didattiche per la disabilità nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.68, che riduce parzialmente i finanziamenti alle scuole paritarie, a partire da quelle secondarie di primo grado, per destinarli alle scuole pubbliche materne e dell'infanzia.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 9.108, che dispone ulteriori fondi per il sostegno al comparto dell'editoria, con partico-

lare riguardo alle testate a carattere cooperativo ovvero espressione del «terzo settore».

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.130, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra l'emendamento 9.144, che prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'adempimento degli impegni connessi all'organizzazione e allo svolgimento del prossimo semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Il presidente SANGALLI propone di posticipare l'inizio della seduta pomeridiana di oggi alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente SANGALLI (*PD*) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

### **Plenaria**

#### **107<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

**SANGALLI**

*indi del Presidente*

**AZZOLLINI**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

**(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*), considerato che l'emendamento a sua firma 9.229 è stato dichiarato inammissibile, chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 9.230, di iniziativa del relatore D'Alì e altri, e invita a fare altrettanto tutti coloro che intendono promuovere un intervento normativo per fronteggiare l'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*.

Il presidente SANGALLI avverte che anche l'emendamento 9.230 è stato dichiarato inammissibile. La richiesta di aggiunta di firma si intende perciò avanzata con riferimento all'eventuale riformulazione di tale proposta emendativa.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si duole della declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 9.8, che a suo avviso non è da ritenersi oneroso ed è finalizzato ad assicurare che le risorse per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma non vengano stornate ad altri fini.

Il presidente SANGALLI conferma che l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per difetto di copertura.

Il sottosegretario LEGNINI, senza entrare nel merito delle valutazioni circa l'inammissibilità spettanti alla Presidenza della Commissione, esprime l'avviso che l'emendamento in questione non sia oneroso ma, a ben vedere, virtuoso, poiché appare volto a impedire una diversa utilizzazione delle risorse finanziarie rispetto alla loro specifica destinazione.

Il presidente SANGALLI prende atto degli argomenti addotti, riservandosi di riferire al presidente Azzollini.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede, altresì, ulteriori delucidazioni sui motivi della inammissibilità dell'emendamento 9.50.

Il PRESIDENTE comunica che la pronuncia di inammissibilità è motivata da un problema di copertura finanziaria. Non essendovi richieste di intervento per il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità dà per illustrati gli emendamenti in questione e propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,25.*

Il sottosegretario LEGNINI fornisce i richiesti elementi informativi in merito alle provvidenze per l'editoria, come preannunciato nella seduta antimeridiana di oggi. Pone quindi in evidenza l'andamento dei contributi a partire dall'anno 2006, illustrando una tabella riepilogativa che deposita agli atti della Commissione.

La senatrice LEZZI (M5S) domanda quale sia la *ratio* di una normativa che prevede la destinazione di risorse specifiche al settore dell'editoria attraverso il finanziamento di un fondo *ad hoc*.

La senatrice BONFRISCO (Pdl) chiede se tra le *onlus* destinatarie delle provvidenze in commento vi siano le società cooperative editrici di riviste. Auspica, inoltre, che il Governo possa fornire un quadro complessivo delle iniziative che intende porre in essere in ordine all'implementazione della cosiddetta economia digitale.

Il senatore CERONI (Pdl) rileva l'opportunità che il Governo fornisca un quadro completo di tutte le provvidenze che, a valere sul bilancio statale, sono destinate al settore dell'editoria nel suo complesso.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede delucidazioni sull'ammontare del debito verso Poste Italiane, discendente dai contributi indiretti al settore, e sottolinea la necessità di accordare adeguata tutela anche alle realtà editoriali di minori dimensioni.

Il senatore SPOSETTI (PD) ringrazia il Governo per avere fornito una tabella riepilogativa delle provvidenze per il settore dell'editoria, che colma una lacuna informativa. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno ampliare l'istruttoria, acquisendo informazioni a partire dai dati del 2001, così da disporre di un quadro di conoscenze più ampio e poter valutare l'evoluzione delle politiche governative in materia. Esprime l'avviso che la previsione di risorse *ad hoc* per l'editoria debba essere rimediaata, dal momento che in diversi casi essa è parsa finalizzata a dare sostegno agli editori, piuttosto che ai lavoratori del settore. A tale riguardo, comunica di aver presentato un emendamento volto a prevedere una diversa destinazione alle risorse in questione.

Il sottosegretario LEGNINI, rispondendo ai quesiti, specifica che le risorse del Fondo per l'editoria sono destinate al sostegno degli ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti del settore, nonché ad incentivare l'innovazione e l'assunzione di giovani.

Segue un'interlocuzione del senatore SPOSETTI (*PD*), il quale fa riferimento a casi di prepensionamento di figure affermate del giornalismo, a dispetto delle difficoltà occupazionali dei giovani professionisti.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che non sussiste ormai alcuna possibilità di un uso distorto delle risorse pubbliche in questione, le quali costituiscono un contributo a favore del pluralismo dell'informazione, essendone beneficiari esclusivamente aziende di piccole dimensioni per attività non lucrative, come avviene nel resto d'Europa. Rileva poi che il tema dei motori di ricerca è oggetto di approfondimento da parte del Governo; rileva quindi la necessità di un impiego congruo delle risorse destinate a fini previdenziali e alle agevolazioni postali. Rammenta infine la particolare gravità della crisi che investe il settore dell'emittenza televisiva locale.

Il presidente SANGALLI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.10, 9.116 e 9.120.

Con riferimento all'articolo 10, le cui proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 10.8, 10.23, 10.55, 10.57, 10.58, 10.143, 10.144, 10.158, 10.159, 10.167, 10.170, 10.193, 10.195, 10.196, 10.205, 10.238, 10.250, 10.255, 10.256, 10.257, 10.261, 10.263, 10.265, 10.267, 10.271, 10.272, 10.276, 10.277, 10.282, 10.283, 10.284, 10.285, 10.286, 10.287, 10.288, 10.297, 10.298, 10.301, 10.308, 10.312, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

Dichiara inoltre inammissibili per difetto di copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: 10.9, 10.17, 10.30, 10.34, 10.35, 10.38, 10.39, 10.45, 10.52, 10.76, 10.77, 10.78, 10.101, 10.106, 10.118, 10.121, 10.122, 10.123, 10.129, 10.162, 10.173, 10.182, 10.186, 10.188, 10.194, 10.203, 10.207, 10.208, 10.210, 10.223, 10.244, 10.249, 10.260, 10.264, 10.270, 10.273, 10.274 (limitatamente alla lettera *a*)), 10.278, 10.291, 10.302, 10.303, 10.307 e 10.309.

Rispondendo a un quesito della senatrice LEZZI (*M5S*), concernente l'emendamento 10.8, dichiarato inammissibile, il presidente SANGALLI prospetta la possibilità di valutare un'opportuna riformulazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime dubbi rispetto alla mancanza di copertura dell'emendamento 10.45 e, sentita la replica del presidente SANGALLI, preannuncia la riformulazione della proposta emendativa.

Il senatore CERONI (*PdL*) interviene in relazione all'emendamento 10.52.

Dopo la replica del PRESIDENTE, che ribadisce le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità, il senatore CERONI (*PdL*) preannuncia, a sua volta, la riformulazione dell'emendamento.

Sull'emendamento 10.162 interviene il senatore MILO (*PdL*), il quale si riserva di riformulare tale proposta onde superare il vaglio di ammissibilità.

In risposta a un quesito della senatrice LEZZI (*M5S*), il presidente SANGALLI ribadisce le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 10.250.

Si passa indi all'illustrazione.

Con riferimento all'emendamento 10.13, il senatore BOCCHINO (*M5S*) si sofferma sulla finalità di consentire al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di costituire un efficace strumento di stimolo dell'eccellenza, da incoraggiare attraverso il ricorso a una seria valutazione comparativa dei progetti di ricerca.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) illustra l'emendamento 10.26, volto a un efficiente collocamento degli immobili pubblici sul mercato, da intendere come misura di riduzione del debito pubblico. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.132, segnalando l'opportunità di agevolare la diffusione dei farmaci innovativi attraverso il canale delle farmacie.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.70, teso ad estendere la possibilità del riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio agli agenti della polizia locale.

Le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 10 sono quindi date per illustrate.

Il Presidente SANGALLI dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,10.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che non sarà consentita la presentazione di ulteriori proposte di riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili. Specifica quindi che le questioni a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza andranno segnalate e saranno successivamente prese in esame.

Il presidente SANGALLI, in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11, pubblicati in allegato al presente resoconto, dichiara inammissi-



bili, per estraneità di materia, le seguenti proposte: 11.9, 11.20, 11.21, 11.44, 11.46, 11.74, 11.75, 11.76, 11.78, 11.85, 11.86, 11.88, 11.94, 11.126, 11.127, 11.139, 11.142, 11.151, 11.151<sup>a</sup>, 11.174, 11.177, 11.231 e 11.232. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 11.8, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.38, 11.40, 11.41, 11.51, 11.52, 11.53, 11.63, 11.65, 11.68, 11.69, 11.71, 11.73, 11.81, 11.90, 11.95, 11.97, 11.100, 11.101, 11.108, 11.111, 11.115, 11.120, 11.121, 11.122 (limitatamente al comma 11-*bis*), 11.123 (limitatamente al comma 11-*bis*), 11.141, 11.144, 11.152, 11.152<sup>a</sup>, 11.156, 11.178, 11.184, 11.188, 11.189, 11.191, 11.196, 11.198, 11.200, 11.201, 11.211, 11.212, 11.214, 11.217, 11.219, 11.220, 11.221, 11.222, 11.223, 11.226, 11.230, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5.

Si passa indi all'illustrazione.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 11.58, volto a favorire il *turn over* nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al fine di contrastare il precariato dei giovani ricercatori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene non condivisibile la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.184, in quanto la proposta non comporta oneri per il bilancio statale, poiché le spese ricadono esclusivamente sui bilanci provinciali e regionali. La proposta di modifica introduce nel testo del disegno di legge soltanto un chiarimento sulle Regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di un riesame della questione.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), illustra gli emendamenti 11.203 e 11.50 di cui è primo firmatario. La prima proposta di modifica è finalizzato alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, mediante il superamento delle divisioni regionali e l'aggregazione per macroaree.

Con l'emendamento 11.50, si propone la soppressione degli enti intermedi e definisca le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni che presentino vuoti di organico, in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni.

Il presidente SANGALLI, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) avverte che l'emendamento 20.14 è da considerarsi come non presentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

### 10.1

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Al comma 1 sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

### 10.2

PUGLISI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti», con le seguenti: «Il regolamento»;*

*b) alla lettera c) dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni»;*

*c) sopprimere le lettere d) ed e);*

*d) alla lettera f) dopo le parole: «contributo statale», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c); sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;*

*e) alla lettera g) dopo le parole: «da reti di istituti culturali» aggiungere «, costruite anche al fine di ottimizzare i servizi dell'utenze»;*

*f) alla lettera h) dopo le parole: «di cui alle lettere t) e g) aggiungere: «tenendo conto dei seguenti elementi:*

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale».

---

**10.3**

Rita GHEDINI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

«a) all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi», con le seguenti: «Il regolamento di cui al comma 1 si attiene alle seguenti norme generali regolatrici della materia»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.»

c) abrogare le lettere d) ed e);

d) alla lettera f) sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) alla lettera g) dopo le parole: «da reti di istituti culturali», aggiungere «, costruite al fine di ottimizzare i servizi dell'utenza,»;

f) sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) determinazione del contributo statale di cui alle lettere f) e g) tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1409;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale"».

**10.4**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**10.5**

DI GIORGI

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di approvazione della tabella triennale degli istituti culturali benefi-

ciari del contributo statale, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Questo passaggio non può peraltro superare i 30 giorni;».

---

### 10.6

DI GIORGI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere presentati anche da singoli istituti o reti di istituti inclusi nella Tabella di cui alla lettera f);».*

---

### 10.7

MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

### 10.8

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere vincolante del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento decade».

---

### 10.9

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il programma di Governo prevede una incisiva e capillare azione di riforma della Pubblica Amministrazione in cui sono ricompresi gli enti locali, volta a rendere il sistema istituzionale riferimento in grado di determinare – grazie anche all’innovazione tecnologica e alle disseminazione della cultura digitale sviluppo, crescita e qualificazione sociale affermando e sancendo il valore della cittadinanza e della partecipazione come direttrici fondamentali per l’evoluzione del territorio: la pianifica-

zione operata nell'ambito del citato programma del Governo prevede, in particolare, che vengano destinate risorse e organizzate attività finalizzate a dare atto a quanto sancito con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per lo sviluppo in cui si afferma l'esigenza di strutturare all'interno dei piani/programmi governativi una relazione sempre più organica con la cultura digitale intesa come vettore imprescindibile per la crescita della comunità e la strutturazione di contesti in grado di sentire la cittadinanza come elemento imprescindibile di divenire. Pertanto, si prevede di destinare per gli obiettivi sanciti ai precedenti punti un fondo da utilizzare per una concreta attività di sperimentazione che il Dipartimento per l'Innovazione del Ministero delegato alla Semplificazione, in accordo con la Scuola per l'Alta Formazione della Pubblica Amministrazione e al tre entità pubbliche e private di consolidata esperienza e autorevolezza, utilizzeranno per sperimentare in uno specifico contesto un'opera di realizzazione delle attività di dematerializzazione da collegarsi alla strutturazione di una *smart* area da monitorare e validare come buona prassi da affermare sul contesto nazionale».

---

#### 10.10

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni», con le seguenti «764 milioni».*

---

#### 10.11

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. 1. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3-ter. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali"».

---

#### 10.12

SPOSETTI, FEDELI, Rita GHEDINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La dotazione del Museo storico della Liberazione di Roma, di cui alla legge n. 217 del 14 aprile 1951, inserito nella tabella delle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

---

#### 10.13

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca viene autorizzata per il 2014 la spesa di 120 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vengono ripartiti rispettivamente in 50 milioni a favore dei Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN) e nei restanti 70 milioni a favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRB)»;

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."»

#### **10.14**

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 3-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

*E conseguentemente ancora alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (2.3-cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:*

2014:  
CP: - 20.000;  
CS: - 20.000.



2015:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2016:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

---

### 10.15

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Al comma 4, dopo le parole: «menzioni speciali», aggiungere le seguenti: «per meriti scientifici riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento».*

---

### 10.16

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici» inserire le seguenti: «, ed hanno l'obbligo di rendere pubblico sui propri siti internet, in maniera facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle soluzioni adottate e i relativi costi».*

---

### 10.17

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, TONINI, PALERMO

*Al comma 5, lettera c), capoverso 224, dopo le parole: «risparmi di spesa» sono inserite le seguenti: «dalle Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222».*

---

**10.18**

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 5 lettera c), capoverso 224, sostituire le parole: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» con le parole: «Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».*

---

**10.19**

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

---

**10.20**

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti Istituzionali, il Corpo della guar-

dia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6"»;

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, commi 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: «160 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

---

## 10.21

GASPARRI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dall'1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

---

## 10.22

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di

operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

---

### 10.23

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

---

### 10.24

DE PETRIS, URAS

*Sostituire il comma 6 e il 7 con i seguenti:*

«6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di

tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».

*Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## 10.25

CHIAVAROLI

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. In considerazione dei vincoli economici e finanziari e degli obiettivi di bilancio di medio termine derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali, con particolare riferimento al rispetto della regola del debito, e al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e in raccordo con il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, un programma quinquennale per la cessione di beni immobiliari e mobiliari di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal quel derivino introiti per non inferiori a 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 10.000 milioni di euro annui per il periodo 2015-2018. Tra le predette amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi; uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le amministrazioni locali e gli altri enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché le società a totale partecipazione

pubblica diretta e indiretta e le società quotate e non quotate controllate da soggetti pubblici.

*6-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di nomina il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; trasmette il programma di cui al comma 6 al Consiglio dei Ministri, indicandovi l'elenco dettagliato dei beni mobili e immobili da sottoporre in ciascuna annualità a procedure di alienazione, le relative modalità di cessione per ciascuna tipologia o gruppo di beni, le stime del gettito atteso e le eventuali modifiche normative che si rendano necessarie per l'attuazione del piano medesimo.

*6-ter.* Il programma è approvato entro il 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è riportato in apposito allegato al Documento di economia e finanza 2014.

*6-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, dei risparmi permanenti connessi alla minore spesa per interessi sul debito pubblico rispetto alla spesa stimata nel quadro di finanza pubblica indicato nel Documento di economia e finanza, derivanti dall'attuazione del programma. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono destinate in via esclusiva al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*6-quinquies.* Il Commissario straordinario si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni di una apposita struttura di missione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, nonché della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, dell'Istituto Nazionale di Statistica e dell'Agenzia del demanio ed ha accesso, sulla base di apposite intese, alla banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa del patrimonio pubblico gestita da soggetti pubblici.

*6-septies.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma di cui al comma *6-ter* e invia altresì al Parlamento una relazione annuale sulla sua attuazione. La predetta relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti».

---

**10.26**

D'ALÌ, MANDELLI

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. È istituita una società veicolo ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, per l'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari disponibili dello Stato e degli enti territoriali per un valore complessivo non inferiore a 250 miliardi di euro. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I proventi sono finalizzati all'abbattimento del debito pubblico dello Stato. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32.

6-bis. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del comma 6, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un ulteriore fondo, da alimentare possibilmente con altre risorse rivenienti di attività di *spending review*, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32, da emanarsi entro il 30 dicembre 2014, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

- a) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;
- b) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;
- c) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;
- d) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- e) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- f) maggiore efficienza della giustizia civile;
- g) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;
- h) efficienza delle amministrazioni pubbliche;
- i) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

6-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è abrogato».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

**10.27**

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

*Al comma 6, dopo le parole: «il Governo definisce», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»*

---

**10.28**

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Al comma 6, dopo le parole: «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «le competenti Commissioni parlamentari.»*

---

**10.29**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 6, sostituire le parole da: «un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della Difesa non utilizzati per finalità istituzionali», con le seguenti: «un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni.»*

*Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro a decorrere dal 2014.*

---

**10.30**

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

*Al comma 6, la parola: «cessioni» è sostituita con le seguenti: «riutilizzo sociale», e le parole da: «tale da» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla*



legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

*Al comma 7, le parole: «all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione», sono sostituite dalle seguenti: «a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all’erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».*

---

### 10.31

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 6, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, infine il seguente periodo: «Quota parte delle risorse derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui, vengono riassegnate al MIUR per la ristrutturazione dell’edilizia scolastica».*

---

### 10.32

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti immobili pubblici dovranno essere ceduti ad un prezzo non inferiore al valore medio di mercato come risultante delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate».*

---

### 10.33

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sul programma straordinario di cui al presente comma sono acquisiti i pareri di congruità dell’Agenzia del Territorio e della Corte dei Conti».*

---

**10.34**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo:* «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

---

**10.35**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

---

**10.36**

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tale programma deve essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia al fine di valutare la congruità del cronoprogramma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

### 10.37

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 novembre";

b) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" e prima delle parole: "in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "per tutta la vigenza dei relativi contratti;

2) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno";

c) al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato";

d) al comma 11:

1) al primo periodo, dopo le parole: "coesione sociale, è altresì. Destinato" e prima delle parole: "al Fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o";

2) al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole: "con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85";

3) al primo periodo sono eliminate le seguenti parole: ", salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente";

4) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Per la parte non destinata" e prima delle parole: "al fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "alla riduzione del debito dell'ente o";

5) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato"».

---

## 10.38

CERONI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, le parole: "escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse;

2) il comma 13 è abrogato;

3) al comma 14, le parole: "non di pregio ai sensi del comma 13" sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: "escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse.

"6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla effettiva dismissione degli immobili a valori di stima superiori a quelli di cartolarizzazione"».

---

**10.39**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ove la valorizzazione degli immobili pubblici da dismettere ai sensi del comma precedente sia subordinata all'adozione di deliberazioni di competenza degli enti locali nei quali è situato l'immobile, l'erogazione di contributi di qualsiasi natura al comune interessato è sospesa fino all'adozione delle predette deliberazioni».

---

**10.40**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dalla data dell'acquisto" aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma gli atti di disposizione compiuti da coloro che hanno acquistato gli immobili per successione"».

---

**10.41**

URAS, PETRAGLIA, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

---

**10.42**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

---

**10.43**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al comma 3, dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "uffici scolastici regionali", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "o interregionali".

---

**10.44**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 8, sostituire le parole: "per gli anni 2015 e 2016", con le seguenti: "per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016".*

---

**10.45**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione"».

---

**10.46**

AMATI, VALENTINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per la dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, i relativi programmi di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono integrati in maniera da raggiungere l'importo di 750.000 euro per ciascuno dei predetti anni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 120;

2015: - 120;

2016: - 120.

---

#### **10.47**

MANCONI, FATTORINI, LUMIA, FEDELI, DI GIORGI, MATURANI, CONTE, SERRA, DE PETRIS, AMATI, BERTOROTTA, BLUNDO, BONFRISCO, CAPACCHIONE, CASSON, CANTINI, CATALFO, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DONNO, FABBRI, Elena FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, Rita GHEDINI, GINETTI, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, MANASSERO, MAZZONI, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SIMEONI, TRONTI, VALENTINI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "introdotto dall'articolo 1, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3".

"10-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228."».

---

**10.48**

FALANGA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

---

**10.49**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.



10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo di spesa destinato al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, nell'ambito del Programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 10.50

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito nell'ambito del Programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 10.51

BRUNO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali per incarichi affidati ad avvocati esterni possono essere liquidati, dalle pubbliche amministrazioni o dalle società da queste interamente controllate o con partecipazione maggioritaria ovvero dalle autorità amministrative indipendenti, in misura non superiore al valore medio dei parametri di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247, decurtato dell'1 per cento. Nella medesima misura dell'1 per cento sono ridotti i compensi liquidati dalle pubbliche ammini-

strazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre. analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria e dalle società da essi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali, agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale e alle società da questi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria».

*Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 6.*

---

## **10.52**

CERONI

*Sopprimere i commi da 11 a 14.*

---

## **10.53**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «e della Camera dei deputati,» aggiungere le seguenti: «del Parlamento europeo nonché dei referendum anche regionali».*

*Conseguentemente, abrogare il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

---

**10.54**

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 13 dopo le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**10.55**

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 13, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni».*

---

**10.56**

CERONI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

---

**10.57**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 si applicano anche ai sindaci dei comuni interessati da una fusione ai sensi del medesimo articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**10.58**

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 14 sopprimere le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo.*

---

**10.59**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 15 .*

---

**10.60**

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa netta gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**10.61**

GASPARRI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze ar-

mate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

### 10.62

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto-periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

### 10.63

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure infor-

matiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

**10.64**

BROGLIA, VATTUONE

*Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2017,».*

---

**10.65**

BROGLIA, VATTUONE

*Al comma 15, sostituire ove ricorrono le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2017,».*

---

**10.66**

CERONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2016,».*

---

**10.67**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review* secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».*

---

**10.68**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti commi:*

«15-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.

15-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione».

**10.69**

BOCCHINO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie o cassieri delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto – CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

15-ter. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una

penale di euro 100 per ciascun mandato privo del CUP a carico dell'istituto tesoriere o cassiere».

## 10.70

MOLINARI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "polizia locale"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del



testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

**10.71**

GASPARRI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

---

**10.72**

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

---

**10.73**

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse

modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti».

---

**10.74**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione-dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti».

---

**10.75**

MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

*Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.*

---

**10.76**

RUTA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

**10.77**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

---

**10.78**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

---

**10.79**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

---

**10.80**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, MARAN

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis.-Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per l'accorpamento dei Corpi di polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

---

**10.81**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal 2014, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni».

---

**10.82**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

---

**10.83**

PANIZZA, ZIN, PALERMO

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 400 mila euro, si provvede: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**10.84**

CERONI

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

---

**10.85**

CALIENDO, FILIPPI, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

---

**10.86**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

---

**10.87**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MANGILI

*Sopprimere il comma 16.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 800;

2015: – 800;

2016: – 800.

---

**10.88**

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015.»

*Conseguentemente al comma 11 dell'articolo 4, sostituire le parole: «70 milioni» e «80 milioni» con le altre: «69 milioni» e «79 milioni».*

---

**10.89**

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.";

b) al comma 4 le parole: "e il compenso" sono soppresse».

---

**10.90**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. I soggetti titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di contratti di consulenza stipulati con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse

società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente».

---

**10.100**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. I soggetti titolari di trattamento pensionistico i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.»

---

**10.101**

CALIENDO, FILIPPIN, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione



prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»

---

**10.102**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 18, dopo le parole: «nonché negli anni», aggiungere le seguenti: «2014,».*

---

**10.103**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.*

---

**10.104**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 82,6 milioni di euro nel 2015 e di 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

---

**10.105**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 19, con i seguenti:*

«19. L'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "515. Nello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, esercitate in forma di attività autonomamente organizzate senza necessità di collaborazione altrui o di significativi investimenti e che dispongono, anche mediante locazione, di beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento delle attività stesse, il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

---

**10.106**

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Al comma 20 aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, verranno conferiti i crediti dei proprietari per morosità giudizialmente accertata dei singoli conduttori e il singolo locatore potrà portare il relativo importo in compensazione dei seguenti tributi regionali e comunali:

- a) IRPEF;
- b) Bollo automobilistico;
- c) TASI;
- d) Scolastiche, Universitarie e Post universitarie di formazione.

Il Fondo nazionale provvederà al versamento sostitutivo e parallelamente al recupero del credito».

---

**10.107**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 21, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio. Il bilancio complessivo del C.N.E.L. si adegua ad un taglio del 20 per cento dal 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015, nella prospettiva di una riforma legislativa dell'organo di rilievo costituzionale che lo renda più idoneo alle esigenze istituzionali ed economico-sociali attuali».

---

**10.108**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Le commissioni, i comitati, i collegi, gli osservatori, le strutture di missione, le conferenze di servizio, i nuclei, i avoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

**10.109**

Giuseppe ESPOSITO

*Il comma 22, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994» ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro.» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modificazioni:*

2014: - 2.170

2015: - 1.000

Alla Tabella II, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 1.170.

---

#### **10.110**

MANDELLI

*Al comma 22, compreso 523, sopprimere ovunque ricorrono, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».*

---

#### **10.111**

MILÒ

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel quinquennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

*Conseguentemente:*

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 781,81 per mille chilogrammi;

nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 70,00 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 820 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado Plato;  
Prodotti alcolici intermedi: euro 74 per ettolitro;  
Alcole etilico: euro 845 per etto litro anidro.

---

#### 10.112

D'ALÌ

*Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:*

«22-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

---

#### 10.113

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:*

«22-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo la parola: "provvede" sopprimere le parole: "all'eventuale"».

---

#### 10.114

COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

---

**10.115**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 23.**Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**10.116**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Sopprimere il comma 23.**Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

**10.117**

DI GIORGI

*Sopprimere il comma 23.***10.118**

GIANNINI

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) recepito dal Regolamento dell'Unione europea n. 2223 del 1996 (paragrafi 2.68 e 2.69).

La rispondenza dei parametri è verificata tramite i rilevamenti dell'I-STAT, di cui alla legge n. 196 del 2009, articolo 1, comma 3, periodicamente trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.119**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

**10.120**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 30000 euro tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.



**10.121**

MARINELLO, BONFRISCO

*Al comma 23, sostituire le parole:* «effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010» *con le seguenti:* «vincolando, entro il 30 giugno di ciascun anno, una quota pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 in obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati».

---

**10.122**

Giuseppe ESPOSITO

*Al comma 23, sopprimere le parole:* «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

---

**10.123**

BARANI

*Al comma 23, sopprimere le parole:* «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

---

**10.124**

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli enti di cui al presente comma assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».

---

**10.125**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al presente comma pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».*

---

**10.126**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al presente comma non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».*

---

**10.127**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 23, inserire i seguenti:*

*«23-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".*

*23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».*

---

**10.128**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 23, inserire i seguenti:*

«23-bis. All'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».

---

**10.129**

PAGANO

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti-legislativi 30 giugno 1994, n. 50, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno; con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato-decreto legislativo n. 509 del 1994».

---

**10.130**

MIRABELLI, DE BIASI

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle dispo-

sizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

### 10.131

MIRABELLI, DE BIASI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

### 10.132

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza, pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilan-

cio dello stato il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa"».

---

**10.133**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 24 sostituire le parole: «del 3 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».*

*Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».*

---

**10.134**

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 24 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**10.135**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite al sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'Immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Ulteriori riduzioni di spesa)*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi Intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'Iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

---

**10.136**

CHIAVAROLI

*Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:*

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT –

Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Un componente dell'organo amministrativo è indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a provvedere alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie per la società, entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante, fusione e incorporazione; delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Contestualmente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, dispone le modifiche allo statuto sociale di Promuovi Italia s.p.a., d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'Industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Entro i limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società può prestare attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, volte altresì a disporre l'utilizzo di fondi comunitari o risorse previste dalla legislazione vigente. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 500;

2015: – 500;

2016: – 500.

---

**10.137**

AUGELLO

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che entro il 31 dicembre 2013 provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

---

**10.138**

AUGELLO

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.13.5, sono cedute a titolo oneroso, per un corrispettivo pari al patrimonio netto contabile della Società, a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che, entro 30 giorni dalla data del trasferimento, provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

---



**10.139**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*Sostituire il comma 25 con il seguente:* «Promuovi Italia S.p.A. è soppressa. Le relative funzioni sono svolte dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo».

---

**10.140**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 25, quarto periodo, sostituire le parole da:* «I componenti del consiglio di amministrazione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge e vengono scelti tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri adottati con apposito regolamento. L'incarico non comporta oneri a carico dello Stato».

---

**10.141**

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

*Al comma 25, ottavo periodo, dopo le parole:* «amministrazioni pubbliche» *aggiungere il seguente periodo:* «Alla stipula di tali convenzioni, le pubbliche amministrazioni devono farvi fronte avvalendosi delle sole risorse a tal fine già previste a legislazione vigente».

---

**10.142**

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Al comma 25, tredicesimo periodo, dopo le parole:* «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

---

**10.143**

SCALIA

*Dopo il comma 25 inserire i seguenti:*

«25-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili.

25-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche.

25-quater. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico.

25-quinquies. il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

25-sexies. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

25-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

25-octies. Tutte le operazioni di cui ai presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

**10.144**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili. I compo-

menti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico. Il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

---

**10.145**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di 72 mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

---

**10.146**

LANZILLOTTA

*Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «può predisporre» *con le seguenti:* «predisporre».

b) *sostituire le parole:* «anche mediante fusione e incorporazione, delle» *con le seguenti:* «finalizzato alla fusione e incorporazione delle».

---

**10.147**

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

*Al comma 26, sostituire le parole:* «può predisporre» *con la seguente:* «predisporre».

---

**10.148**

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale Piano è adottato previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

---

**10.149**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 26, inserire i seguenti:*

«26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.

26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma, complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4"».

*Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*

---

### 10.150

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 26, inserire i seguenti:*

«26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.

26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

«4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4».

*Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*

---

**10.151**

DI BIAGIO, PELINO

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

---

**10.152**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

«27. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I Vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente prima fascia».

---

**10.153**

Luigi MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attra-

verso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub-concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

*27-quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

*27-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

*27-sexies.* Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

*27-septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *27-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *27-bis*.

*27-octies.* L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma *27-bis*».

---

**10.154**

LAI, CUCCA, ANGIONI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitori e sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle



finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis».

---

### 10.155

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di, inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazione consorzi tra queste o società controllate e soggetti

gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

*27-septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *27-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *27-bis*.

*27-octies.* L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma *27-bis*».

---

## 10.156

CERONI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«*27-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

*27-ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

*27-quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

*27-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza

dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

*27-sexies.* Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

*27-septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *27-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *27-bis*.

*27-octies.* L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma *27-bis*».

---

## 10.157

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«*27-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

*27-ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento

in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria

*27-quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

*27-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero».

---

## 10.158

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«*27-bis.* Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1, dopo le parole: "generalmente centrali e in" aggiungere le seguenti: "non più di"».

*Conseguentemente, al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. - (*Direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici*). –

1. Sono istituite le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nell'ambito del territorio di competenza.

3. L'incarico di direttore territoriale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero.

4. Le direzioni territoriali si articolano negli uffici dirigenziali operanti nell'ambito di una o più regioni, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore territoriale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori territoriali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.

7. I maggiori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente articolo sono destinati annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

---

### 10.159

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il 50 per cento dei posti è riservato al personale interno risultato idoneo nelle graduatorie per il passaggio dall'area B all'area C"».

---

### 10.160

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

---

**10.161**

GIANNINI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

---

**10.162**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio».

---

**10.163**

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*Sostituire il comma 28, con il seguente:*

«28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea di diritti dell'uomo, previo parere dell'ente, presunto autore della violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, alla definizione in via transattiva o con conclusione di regolamento amichevole della controversia».

---

**10.164**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 28 inserire i seguenti:*

«28-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

28-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

28-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

28-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

---

**10.165**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:*

«28-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: "ventimila euro" con le seguenti: "centomila euro";

b) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-ter. 1. Si procede alla chiusura delle liti fiscali nelle quali l'Amministrazione finanziaria risulta soccombente nel primo e secondo grado di giudizio con il versamento del 5 per cento dell'imposta accertata nei 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

---

**10.166**

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

*Conseguentemente, abrogare il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

---

**10.167**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: all'articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

---

**10.168**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. Nelle more di una articolata riforma legislativa del CNEL, organo di rilievo costituzionale, finalizzata a ridisegnarne le funzioni e le competenze in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, le risorse destinate ai costi di funzionamento sono ridotte del 20 per cento per il 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015».

---



**10.169**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

---

**10.170**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

«29-bis. Il coordinamento delle attività, delle costituende Aree di Sicurezza Alimentare, previsto dalla legge n. 189 del 2012 nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, è affidata al Direttore medico del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione».

---

**10.171**

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 30.*

---

**10.172**

COMAROLI, BITONCI

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

«30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

---

**10.173**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 30 apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* «proseguire nell'»*con le seguenti:* «concludere entro il 30 marzo 2014»;

*dopo le parole:* «dagli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «e applicarli a decorrere dal 1° aprile 2014»;

*sostituire le parole da:* «da 4 milioni» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «1 milione per l'anno 2013».

---

**10.174**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Al fine di incrementare l'attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell'ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'utilizzo dei fondi istituzionali dell'INAIL».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

**10.175**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi».

---

**10.176**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. La valutazione dei costi standard per la determinazione dei Fondi sanitari regionali deve avvenire attraverso la valutazione globale del costo sostenuto dal Servizio sanitario per cittadino. La valutazione della popolazione dovrà tenere conto principalmente dei determinanti di salute quali unici elementi scientificamente riconosciuti come causa di malattia e quindi conseguente necessità di assistenza».

---

**10.177**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, BONDI, REPETTI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al e di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014. Qualora entro la predetta data non, siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi».

---

**10.178**

AMATI

*Sopprimere il comma 31.**Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: «all'articolo 10, comma 37», sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-

zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**10.179**

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

*Sopprimere il comma 31.*

---

**10.180**

OLIVERO, Luigi MARINO

*Sopprimere il comma 31.*

---

**10.181**

FUCKSIA, Maurizio ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO

*Sopprimere il comma 31.*

---

**10.182**

D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, FLORIS, ZIZZA, MILO, BIANCONI, PERRONE, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 31 con i seguenti:*

«31. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il Titolo IV.

b) all'allegato B sostituire il titolo con il seguente:

"denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico";

c) nel titolo dell'allegato C dopo le parole "sesto gruppo" inserire le seguenti: "medicina generale";

d) nel titolo dell'allegato D dopo le parole l'anestesia e rianimazione inserire le seguenti "medicina generale";

e) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d) con il seguente testo: del periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

«31-bis. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provvede attingendo al Fondo sanitario nazionale, per la quota parte destinata alla *ex* formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, ed all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in conformità all'articolo 1, comma 5, della legge 13 settembre 2012 n. 158».

«31-ter. I finanziamenti di cui al precedente comma sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale, senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 10.183

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

#### **10.184**

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

**10.185**

GIANNINI

*Sostituire il comma 31 con i seguenti:*

«31. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016, per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

31-*bis*. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «370».*

---

**10.186**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, BIANCONI

*Sostituire il comma 31 con i seguenti:*

«31. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 5000 contratti di formazione medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013/2015 vengono stanziati rispettivamente 75.000.000 euro per gli anni 2013/2014 e 70.000.000 euro per gli anni 2014/2015, la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale nel biennio di riferimento.

31-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 1.000 borse di studio dell'importo di 11.600,00 euro ciascuna, riservate agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, ed al decreto ministeriale 1° agosto 2005. A tal fine vengono stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il quadriennio 2013/2017, 46.500.000 euro la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale.

31-*ter*. Ad integrazione della copertura prevista al comma 31-*bis* e del relativo capitolo di spesa, le Regioni possano impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo sociale europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei

servizi sanitari, con particolare riferimento alla valorizzazione delle Regioni dell'area obiettivo convergenza ed obiettivo competitività».

---

**10.187**

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

---

**10.188**

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---



**10.189**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012. In caso di sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale così rideterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

**10.190**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, IURLARO

*Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:*

31-bis) Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei punti organico relative all'anno 2013 e per gli anni successivi sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni dell'anno 2012 e seguenti del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-ter) Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 12 2013, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-*quater*) Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge n. 243 del 29 luglio 1991, relativi all'anno 2013 e successivi, saranno definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

31-*quinquies*) Per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all'attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari terranno conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall'ISTAT relativi agli anni immediatamente precedenti».

---

### 10.191

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-*bis*. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo onnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.*

---

### 10.192

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-*bis*. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene

ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

*3-ter.* La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma *3-bis*, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente".

*b)* al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da "determina" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

*2-ter.* Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**10.193**

MAZZONI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni restano chiuse; limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 si dispone l'inserimento nella quarta fascia delle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di aprile 2014 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

**10.194**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:*

«31-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.*

---

**10.195**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 31, inserire il seguente:*

«31-bis. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014-2015 – 2016-2017, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013».

---

**10.196**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-bis. All'articolo 15, comma 1-ter del decreto ministeriale n. 249 del 2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011-2012 incluso», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2012-2013 incluso».

---

**10.197**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-bis. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2012 al 2014".

*Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00».

---

### **10.198**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 32.*

*Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

### **10.199**

LANZILLOTTA

*Al comma 32, sostituire le parole: «di ridimensionamento delle strutture», con le seguenti: «di ridimensionamento e riorganizzazione delle strutture e dei processi operativi delle stesse.».*

---

### **10.200**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 32, sostituire le parole: «in misura non inferiore a 600 milioni» sino alla fine del periodo con le seguenti «in misura non inferiore a 200 milioni di euro nell'anno 2015 e 400 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017».*

*Conseguentemente dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

*e all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, sostituire le parole: "del 20 per cento", con le seguenti: "del 25 per cento"».

---

### **10.201**

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il commissario, entro 1° ottobre 2014, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle misure adottate entro il 31 luglio 2014 di cui al presente comma».

---

### **10.202**

SACCONI, CHIAVAROLI

*Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:*

«32-bis. Entro il termine del 31 luglio 2014 il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica presenta al Parlamento una relazione recante:

a) una indicazione delle potenziali grandezze finanziarie di spesa pubblica e di entrate fiscali e della loro articolazione, anche tra i diversi livelli di governo, oggetto di possibile rimodulazione a seguito del riordino sulla base del valore dell'ISEE dei nuclei familiari delle agevolazioni fiscali concernenti le persone fisiche, delle agevolazioni tariffarie, delle provvidenze di natura previdenziale e assistenziale, nonché delle prestazioni di natura socio-sanitaria, previsto ai sensi del comma 35-ter del presente articolo;

b) una valutazione dei possibili effetti di razionalizzazione della spesa derivanti dalla eventuale integrazione in un unico fondo nazionale delle risorse afferenti la spesa sanitaria e quella socio-sanitaria e assistenziale, ivi incluse le voci relative all'indennità di accompagnamento;

c) le linee guida per la definizione di un piano nazionale di razionalizzazione delle università italiane e delle loro sedi, articolato sulla base di indicatori di efficienza e capacità didattica e di ricerca;

d) l'indicazione, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, delle autorizzazioni legislative di spesa, iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, di importo unitario inferiore a 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

32-ter. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni, anche attraverso l'approvazione di appositi atti di indirizzo al Governo, circa le iniziative da intraprendere ai fini della riqualificazione e del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle autorizzazioni legislative di spesa che possono essere oggetto di soppressione ovvero di rimodulazione.

32-quater. Ciascuna Regione, entro il 30 giugno 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate».

---

### 10.203

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

*Sopprimere il comma 33.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di



stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

*35-ter.* Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 – *Istituzioni scolastiche non statali*, afferente la *Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

*35-quater.* Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

---

#### 10.204

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

*Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo e la coesione» sopprimere le parole da: «e quelli» sino a: «Milano».*

---

#### 10.205

COMPAGNA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2017, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno*

di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

*Al medesimo comma sostituire le parole: «256 milioni» con le seguenti: «236 milioni», e: «622 milioni» con le seguenti: «602 milioni».*

---

## 10.206

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, ridurre l'importo di 200.000 euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.*

---

## 10.207

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, le lettere h), h-bis) ed i) sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 15-bis.**

*(Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura)*

1. Sono deducibili dalla base imponibile:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o

che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

*b)* il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *a*);

*c)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

---

**10.208**

SIBILIA

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

---

**10.209**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 34, sostituire le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» con le seguenti: «per le annualità 2016 e 2017».*

*Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**10.210**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 34, sostituire le parole: «a complessivi 344 milioni di euro» con le seguenti: «a complessivi 160 milioni di euro», e le parole*

da: «assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province» con le seguenti: «assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province».

*Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

## 10.211

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Sostituire il comma 35 con i seguenti:*

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppressa, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo deter-

minato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati: passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

### 10.212

SACCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire il comma 35 con i seguenti:*

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

---

### 10.213

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

*Sostituire il comma 35 con il seguente:*

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro per l'anno 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono

adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

---

#### 10.214

BERNINI, Mariarosaria ROSSI

*Sostituire il comma 35 con il seguente:*

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni di spesa per la parte corrente relative al funzionamento dei Ministeri, con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, e dei beni e delle attività culturali e del turismo, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015 siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

---

#### 10.215

D'ALÌ, MANDELLI

*Sostituire il comma 35 con i seguenti:*

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è predisposto un piano biennale di dissemissioni di *asset*, mobiliari ed immobiliari, di proprietà pubblica.

35-bis. Dal piano di cui al comma 35-bis deve derivare un risparmio di spesa, per il triennio 2015-2017, pari complessivi 20.000 milioni di euro, da destinare all'abbattimento del debito pubblico complessivo dello Stato».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 17.*

---

## **10.216**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 35, sostituire le parole: «sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali» con le seguenti: «è istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro tale».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 17-bis.**

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolatamente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al prece-



dente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro."";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 11), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

---

## 10.217

URAS, DE PETRIS

*Al comma 35, primo periodo dopo le parole: «delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,».*

*Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti

locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.**

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma.", ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 che comportino un regolamento in contanti determinato con riferi-

mento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore-nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

---

## 10.218

RUSO

*Al comma 35, primo-periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».*

---

## 10.219

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».*

---

**10.220**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».*

---

**10.221**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 35 sopprimere le seguenti parole: «di maggiori entrate ovvero».*

---

**10.222**

RANUCCI, SANGALLI

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

*«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, è istituita in ciascuna regione, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per gli enti locali. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto.*

*35-ter. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 35-bis, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi e il sistema di acquisti della Consip sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adattarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**10.223**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 36, dopo le parole: «pubbliche e private», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle impegnate nel settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---

**10.224**

CERONI

*Al comma 36, all'allegato 4, voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: «legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3».*

*Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:*

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 14.160;

2015: - 14.160;

2016: - 14.160;

Voce Ministero degli Affari esteri:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

**10.225**

LEZZI, BLUNDO, MOLINARI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:*

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	2.111	1.996	2.001

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.111;

2015: - 1.996;

2016: - 2.001.

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate;

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40-per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

## 10.226

MOLINARI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

*Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:*

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1.709	–	–
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.158;

2015: – 425;

2016: – 418.

---

### **10.227**

BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.228**

BIANCONI

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

**10.229**

CERONI

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.230**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

## 10.231

PAGANO

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

### «Art. 23-bis.

*(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.232**

BRUNI

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:*

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.233**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la tredicesima riga: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre*

1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.234**

PALERMO

*Al comma 36, allegato 4, sopprimere la seguente riga: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche, inserite, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

## 10.235

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 36, allegato 4, eliminare la voce: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 23-bis.**

*(Riduzione consumi intermedi)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**10.236**

MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, BIGNAMI

*Al comma 36, all'allegato 4, ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:*

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 3.836;

2015: - 3.694;

2016: - 3.702.

**10.237**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 36, aggiungere, in fine, il seguente:*

«36-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

**10.238**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono, ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla

sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

---

### 10.239

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di acquisti nella Pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle citate modalità, considerati in tal caso valori *benchmark*. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale».

---

### 10.240

CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 41.*

---

**10.241**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Sopprimere il comma 41.*

---

**10.242**

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

*Al comma 41 premettere il seguente periodo: «Agli organi provinciali che devono essere rinnovati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica, sino al 30 giugno. l'articolo 141 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».*

---

**10.243**

CERONI

*Al comma 41, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».*

---

**10.244**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

41-ter. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento



del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

41-*quater*. A decorrere dal 12 gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

*Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.*

---

## 10.245

VALENTINI, AMATI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-*bis*. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.

41-*ter*. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

41-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.

41-*quinquies*. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41-*sexies*. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-*septies*. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico».

*Conseguentemente:*

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».*

*– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

**10.246**

AMATI, LUMIA, VALENTINI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole: "nonché i diritti reali di garanzia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è garantito secondo le modalità della procedura di cui all'articolo 52-*bis*."

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDI-STATO)";

b) dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

**"Art 52-*bis*.**

*(Tutela dei creditori in buona fede assistiti da garanzia reale)*

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo almeno pari all'ammontare dei crediti ammessi assistiti da garanzia reale procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7,8 e 9.

2. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 1 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali.

3. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni a garanzia dei crediti si estinguono di diritto all'esito della procedura di pagamento dei creditori"».

c) All'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

d) All'articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è effettuato ricorrendo alle somme disponibili nella gestione separata del Fondo unico giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 52-bis.»

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il pagamento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi, nei limiti previsti dall'articolo 53, è effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 52-bis, ed entro i limiti di cui all'articolo 53. L'amministratore giudiziario, divenuto definitivo il piano di pagamento, comunica all'agenzia l'elenco dei creditori e le somme loro spettanti".».

---

## 10.247

CALEO, BRUNI, VACCARI

*Dopo il comma 41 inserire i seguenti:*

«41-bis. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

41-ter. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-bis, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-bis e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla

legge-6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

*41-quater.* Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-*bis* è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

*41-quinquies.* I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

---

## 10.248

CALEO, BRUNI, VACCARI

*Dopo il comma 41 inserire i seguenti:*

«41-*bis.* A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

*41-ter.* Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-*bis*, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010; n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

41-*quater*. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-*bis* è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico».

---

## 10.249

GIANNINI

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. Sopprimere le lett. *h*), *h-bis*) ed *i*), comma 1, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, di conseguenza, aggiungere l'art. 15-*bis*:

### "Art. 15-*bis*.

*(Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura)*

Sono interamente deducibili dalla base imponibile:

*a*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed

il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera a);

c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato."».

---

## 10.250

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 39-del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Ai fini del corretto e razionale sviluppo del mercato, sono attribuite a nuovo lmaie le funzioni di stampo pubblicistico nell'interesse della categoria degli artisti interpreti o esecutori e delle imprese di cui al comma 2 indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,

n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Si intendono comprese in tali funzioni:

a) la rappresentanza degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione; la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

b) la gestione e la conservazione della banca di dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto e della impresa di intermediazione cui essi abbiano conferito mandato, per periodo di competenza;

c) il potere di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate indicati agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e con quelli dei fonogrammi indicati dagli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto;

d) il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-cties, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 tra le imprese di intermediazione mandatarie degli artisti aventi diritto inossequio ai quali gli utilizzatori e la S.i.a.e. provvederanno ad erogare gli stessi, al netto delle spese di nuovo Imaie.

3-ter. Le attività di stampo pubblicitario sono effettuate da nuovo Imaie previa opportuna modifica allo statuto, che dovrà essere approvato con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Lo statuto del nuovo Imaie dovrà garantire una effettiva vigilanza sulle proprie attività alle imprese che potranno operare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, che tenga conto del loro livello di rappresentatività. Nuovo Imaie costituisce, di intesa con le amministrazioni vigilanti sopra indicate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un nuovo soggetto giuridico che svolge, in autonomia, le attività in competizione con le imprese di cui al comma 2 ed a cui saranno trasferite le attività di intermediazione di stampo privatistico con l'applicazione dell'articolo 2112 e 2556 del codice civile.

3-quater. Si intende abrogato l'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella parte in cui dispone che "l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso agli artisti interpreti o esecutori interessati".

41-ter. Il primo comma dell'art. 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.L.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori interessati".



41-*quater*. Il secondo comma dell'art. 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "2. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in conformità ai criteri indicati da nuovo Imaie, ai sensi dell'art. 39 comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

41-*quinquies*. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo».

---

## 10.251

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa e del rafforzamento delle misure tese a diffondere l'uso degli strumenti elettronici da parte delle stazioni appaltanti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: "Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte".;

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."».

---

**10.252**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il coroma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Nel caso di ricorso da parte della stazione appaltante ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le spese da rimborsare alla stessa possono essere inserite nel quadro economico della relativa acquisizione tra le somme a disposizione della stazione appaltante».

---

**10.253**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

---

**10.254**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, inserire i seguenti:*

«41-bis. al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

41-ter. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

---

**10.255**

PIZZETTI, RUSSO

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

"10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis del presente articolo si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE."»

---

**10.256**

PIZZETTI, RUSSO

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: "10-ter. Ai fini del comma 10-bis del presente articolo per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni"».

---

**10.257**

CALEO, Stefano ESPOSITO, FILIPPI, GIBIINO

*Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

«41-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».

**10.258**

FILIPPI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Al fine di semplificare e incrementare l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), sugli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle amministrazioni presso i fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema di acquisti telematici Consip, di valore inferiore a 1.000 euro, non è dovuta l'imposta di bollo.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

**10.259**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Per lo sviluppo del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione sono assegnati per gli anni 2014 e 2015 ai pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, 8 milioni di euro ad incremento delle risorse destinate al Programma per l'anno 2012».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di Importo superiore a 28.000 euro».

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo»

sono soppresse;

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**10.260**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate, sulla base della normativa vigente, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione resa dall'organo di vertice amministrativo qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di qualità essenziali».

---

**10.261**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Con riferimento alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito ad offrire è inviata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, Consip S.p.A. e le centrali di acquisto costituite dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono avvalersi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche nell'ottica del contenimento dei tempi procedurali e della flessibilità degli strumenti giuridici, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 12, 37, 48, 62, 66, comma 7, secondo periodo, 75, 84, 86, 87, 88, 113, 114, 118;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 20, per le parti di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile «2006, n. 163 derogate con il presente articolo».

---

**10.626**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed aventi la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo del 12

aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza».

---

### 10.263

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la seguente parola: «20.000» è sostituita dalla seguente: «40.000» e le seguenti: «sostitutive, ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite con le parole: «rese, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 46 e 47».

---

### 10.264

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, nonché quelle amministrazioni pubbliche che hanno effettuato procedure selettive ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di personale a tempo determinato che siano in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Le stesse norme si applicano al personale non dirigenziale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consegua il requisito dei 36 mesi di effettivo servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma».

---

**10.265**

DIRINDIN

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 169 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, già modificato dall'articolo 10-septies del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è sostituito dal seguente: "Rimane l'obbligo di certificazione preventiva di idoneità per la pratica sportiva agonistica, rilasciata dai medici specialisti in Medicina dello sport, per la pratica sportiva non agonistica, rilasciata dai Pediatri di libera scelta e dai Medici di Medicina generale per i rispettivi assistiti o dai medici specialisti in Medicina dello sport, e per l'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare di cui all'articolo 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, rilasciata dai medici sopra elencati. Il Ministero della salute elabora, sentito il consiglio superiore di sanità, i protocolli riguardanti gli accertamenti clinici e gli esami diagnostici necessari per il rilascio dei suddetti certificati, nonché la periodicità di rinnovo degli stessi. Detti protocolli, basati su comprovate evidenze scientifiche di efficacia, saranno approvati con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome"».

---

**10.266**

COLLINA, DEL BARBA

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"».

---



**10.267**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

---

**10.268**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 3 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle che svolgono prevalentemente attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

---

**10.269**

RUTA

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 4, comma 6-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "e i comuni" sono sostituite con le seguenti: "e gli enti locali"».

---

**10.270**

RUTA

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire stabilità ai servizi erogati, l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, di cui al primo periodo, viene estesa al personale non dirigenziale dei servizi per l'impiego, in possesso dei requisiti di cui al presente comma».

---

**10.271**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CANTINI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

---

**10.272**

CERONI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "degli enti locali" inserire le seguenti: "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni";

b) dopo il comma 25, inserire il seguente:

"25-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione"».

---

**10.273**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«42. È abrogato il comma 26-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**10.274**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 44 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana Spa nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un parlamentare della Repubblica».

---

**10.275**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Laddove si procede con le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, legge 15 ottobre 2013, n. 119, e articolo 1 comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le Prefetture – UTG cessano di esercitare le loro funzioni istituzionali».

---

**10.276**

DIVINA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Al fine di razionalizzare i costi della detenzione in carcere, i detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo vo-

lontario e gratuito anche attraverso l'utilizzo della propria capacità fisica e motoria al fine di alimentare, con un innovativo sistema di energia cinetica, parte del fabbisogno energetico delle strutture carcerarie. Le prestazioni di cui al precedente periodo concorrono nella valutazione comportamentale dei detenuti ai fini di una riduzione della pena».

---

**10.277**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:*

«44-bis. Nel contratto di comodato e servizio di connessione alla rete telematica gestita dal Concessionario degli apparecchi da gioco, risultato soggetto aggiudicatario della gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico TULPS., si intende soppressa la disposizione prevista dalle nuove condizioni contrattuali tra il concessionario medesimo e l'esercente laddove si prevede che: "si intenderanno accettate mediante comportamento concludente, consistente nell'accettazione della prima giocata, raccolta attraverso gli apparecchi di gioco presenti nel suo locale e collegati alla rete telematica dello scrivente società, intervenuta successivamente al ricevimento della presente"».

---

**10.278**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«44-bis. Il Governo finanzia programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa.».

---

**10.279**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:*

«44-bis. Il Governo promuove nella promozione di iniziative di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco d'azzardo e di azioni restrit-

tive, oltre che di controllo e monitoraggio, dirette ad arginare il fenomeno del gioco».

---

**10.280**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, assume ogni utile iniziativa volta ad una maggiore tutela dei giocatori di *slot machines*, in particolare dei minori e delle altre persone vulnerabili o potenzialmente tali, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».

---

**10.281**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».

---

**10.282**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. La pubblicità del Gioco con vincite in denaro, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo di comunicazione, è vietata. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 Settembre 2012 n. 158».

---

**10.283**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è vietata la pubblicità dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna sui mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione. I concessionari inseriscono nei loro prodotti e servizi messaggi di avvertimento sui rischi da dipendenza che può generare il gioco».

---

**10.284**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, sono elevati gli *standard* di accreditamento dei concessionari dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna ed il sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, al fine di evitare la presenza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro».

---

**10.285**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è rafforzato il sistema esistente di tracciabilità del denaro, il conto dedicato ed il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza, nonché l'abbassamento delle soglie per le segnalazioni previste dalla normativa sull'antiriciclaggio».

---

**10.286**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, per le società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengono partecipazioni al capitale o

al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, è fatto obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante».

---

**10.287**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è fatto divieto di partecipare a gare e procedure per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».

---

**10.288**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, sono equiparati agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia nel settore dei giochi pubblici senza licenza, e assoggettate al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, ovvero anche le società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio italiano».

---

**10.289**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche».

---

**10.290**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«41-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 sostituire le parole: "30 Giugno 2010" con le parole: "31 Dicembre 2014" e le parole: "50 per cento" con le parole: "60 per cento".

41-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

**10.291**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 5 del decreto-luglio 2009, n. 78, le parole: "30 Giugno 2010" sono sostituite con le seguenti: "31 Dicembre 2014". La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 200.0000.

---

**10.292**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Al comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";



2) le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

---

### **10.293**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

### **10.294**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse».

---

### **10.295**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Governo fornisce con chiarezza la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori».

---

**10.296**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:*

«41-bis. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

**10.297**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma S, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

**10.298**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti commi:*

«41-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo, stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

41-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'implementazione dell'archivio di cui al comma 41-bis con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

---

**10.299**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

*Dopo il comma 41, è inserito il seguente:*

«41-bis. All'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, alla voce "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo n. 5401 del 29 ottobre 1999. Dopo le parole: "CCIA Napoli", aggiungere le seguenti: "Pisa e Vicenza"».

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

---

**10.300**

MATTEOLI

*Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:*

«41-bis. Al fine di assicurare l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa pubblica all'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *Computer Emergency Response Team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

---

### 10.301

GIBIINO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento;

b) all'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7 -*bis* dell'articolo 41"».

---

**10.302**

RUSSO

*Dopo il comma 40, inserire il seguente:*

«40-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, il comma 5 è abrogato».

---

**10.303**

MANDELLI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo; del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e gli enti del sistema camerale"».

---

**10.304**

SANGALLI, BROGLIA, VACCARI, CERVELLINI, URAS, TOMASELLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto "il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma» si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-bis, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A, in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia Spa, indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-bis, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa; in apposito ruolo ad esaurimento di

pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

---

### **10.305**

CERONI, RIZZOTTI

*Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:*

«41-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono soppresse.

---

### **10.306**

D'ANNA, MILO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "provvede" sopprimere le seguenti: "all'eventuale"».

---

### **10.307**

GIANNINI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. È abrogato il comma 26-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**10.308**

MANCUSO

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

---

**10.309**

VERDUCCI, DEL BARBA, BIANCO, LAI, ZANONI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.184, le parole: "per gli anni 2013 e 2014", sono sostituite con le parole: "per l'anno 2015 e a seguire"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 2.000;

2015: – 2.000;

2016: – 2.000.

---

**10.310**

ORRÙ

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni,

41-ter.1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-ter, è aggiunto il seguente:

"24-quater Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei"».

---

### 10.311

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 30.000.

---

### 10.312

CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "degli enti locali" inserire le seguenti: "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni";



b) dopo il comma 25, inserire il seguente:

"25-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'Economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione"».

---

### 10.0.1

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n.463/83, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis decreto-legge 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-*bis* articolo 1 decreto-legge 5 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dal seguente:

5-*bis* La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia".

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 10.0.2

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

### «Art. 10-*bis*.

*(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate con il comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 viene riconosciuto all'INPS lo stanziamento previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia.

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 10.0.3

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico-legali ai dipartimenti in malattia)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1.

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4, comma 10-*bis* decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-*bis* articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è sostituito dal seguente: "la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia".

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti

destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche».

#### 10.0.4

SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico-legali ai dipartimenti in malattia)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-bis articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è sostituito dal seguente:

5-bis. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti

destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche».

### 10.0.5

D'ALÌ, SACCONI, MANDELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Acquisti delle pubbliche amministrazioni e obblighi di trasparenza)*

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, per l'acquisto di beni, servizi e forniture, le pubbliche amministrazioni ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,7 miliardi per l'anno 2014, 5,5 miliardi per l'anno 2015 e 7,5 miliardi per il 2016.

2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, le pubbliche amministrazioni ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Tale percentuale non può essere inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto di cui ai precedenti commi, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 7.

4. Entro il mese di febbraio 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Consip S.p.A. l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

5. Entro il successivo mese di aprile 2014, Consip S.p.A. individua, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al precedente comma 4.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Consip S.p.A. l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, Con-

sip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, il rapporto di qualità e prezzo previsto dal comma 5, secondo le modalità ivi indicate.

7. In deroga ai sistemi di acquisto di cui comma 1, i soggetti ivi indicati possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo di cui ai precedenti commi.

8. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti commi, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

10. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente articolo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

11. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) Impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. In assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*Conseguentemente, dalla razionalizzazione prevista con le procedure di cui al presente articolo deriva un risparmio di spesa, pari a complessivi 3.000 milioni di euro, da destinare all'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986, n. 917».*

---

**10.0.6**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Valorizzazione degli immobili degli Istituti autonomi  
per le case popolari)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».

---

**10.0.7**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Ciascuna amministrazione statale individua, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tra il personale in servizio di livello dirigenziale, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica per beni, servizi, il quale, senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi, svolge le seguenti attività:

*a)* definizione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori In tema di razionalizzazione della spesa, ivi compresi quelli relativi a quanto previsto alla successiva lettera *b)*, anche al fine della redazione del Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

*b)* individuazione, ai fini della programmazione degli acquisti e delle relative attività contrattuali, dei fabbisogni di beni e servizi per il cui soddisfacimento occorre procedere mediante standardizzazione e aggregazione della relativa domanda anche mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

*c)* invio delle informazioni richieste al sensi dell'articolo 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

*d)* monitoraggio della programmazione e della conformità delle procedure di acquisto svolte rispetto a quanto determinato sulla base delle precedenti lettere del presente comma, riferendo annualmente all'organo di direzione politica.

2. Gli uffici di ciascuna amministrazione aventi capacità di spesa inviano al responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica i dati e le informazioni da quest'ultimo richieste al fini dello svolgimento delle attività di cui al presente comma 1 e assicurano la propria collaborazione attraverso l'attività di un referente da individuarsi presso ciascun ufficio.

3. Le amministrazioni diverse dalle statali possono individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi».

---



**10.0.8**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Contributo straordinario anticrisi)*

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anticrisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

---

**10.0.9**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Convenzioni tra società controllate)*

"1. Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza operativa e dell'ottimale utilizzo delle competenze, il Ministero dell'economia e delle finanze può individuare, con provvedimenti amministrativi, i casi in cui una società su cui il Ministero esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi affida ad altra società su cui lo stesso esercita medesimo controllo attività strumentali alla realizzazione dei compiti ad essa affidati. A tal fine, le società interessate stipulano convenzione per la disciplina dei relativi rapporti"».

---

**11.1**

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5**Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

*7-septies.* Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dall'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies.* Il comma 1, dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**11.2**

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

*7-septies.* Il comma 1, dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**11.3**

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*7-bis.* il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

#### 11.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» aggiungere le seguenti: «anche nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».*

---

#### 11.5

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

*Conseguentemente sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 2».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conse-

guenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

---

## 11.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 16, comma 1, capoverso lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: »31 dicembre 2014«, con le seguenti: »31 dicembre 2013«.

*Consequentemente sopprimere il comma 4 e al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 2».*

*Consequentemente all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad



altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

---

### 11.7

URAS, DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e senza possibilità di recupero per la parte economica.».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

### 11.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le procedure di contrattazione integrativa per la distribuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali».*

---

### 11.9

BIANCO, DE BIASI

*Al comma 2 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle parole: "cinque separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalle parole: "e" e le parole: "una apposita sezione contrattuale di" sono soppresse. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre*

2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale».

---

### 11.10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-bis:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese quelle effettuate sotto la vigenza dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto sia ai fini giuridici sia ai fini economici, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente per ciascuna tipologia di progressione».

---

### 11.11

SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCSIA

*All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) Sopprimere il comma 3;
- 2) al comma 4 sopprimere le parole: «e 3»;
- 3) al comma 21, dopo le parole: «ai commi 1, 2,» sopprimere «3,» nonché, sostituire le parole: «540 milioni» e «610 milioni» rispettivamente con le seguenti parole: «400 milioni» e «400 milioni»;

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

### 11.12

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Sostituire il comma 3 con il seguente seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

---

### 11.13

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 1 lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio Sanitario Nazionale».

---

### 11.14

ROMANO, Luigi MARINO, OLIVERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il risparmio previsto dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quantificabile in 140 milioni nel 2015 e 210 milioni a de-

correre dal 2016, è utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i contratti di formazione specialistica per i medici».

---

**11.15**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015».

---

**11.16**

CERONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015».

---

**11.17**

CERONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**11.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**11.19**

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente,*

*a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

*b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014.».*

---

**11.20**

CERONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

---

**11.21**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cin-

que separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostitute dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

---

**11.22**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992».

---

**11.23**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013».

---

**11.24**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

---

**11.25**

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI

*Sopprimere il comma 5.**Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**11.26**

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».*

**11.27**

VALENTINI, LAI

*Al comma 5, dopo le parole:* «del precedente periodo», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di



cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

---

## 11.28

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni», e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incremen-*

tate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».*

---

## 11.29

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni», e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».*

---

### 11.30

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».*

---

### 11.31

GRANAIOLA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della*

previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza del 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni», e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 11.32

MANDELLI, AMORUSO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con la seguente: «90 milioni».*

---

### 11.33

PAGLIARI

*Sopprimere il comma 6*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «13,5 milioni di euro per l'anno 2014, 613,5 milioni nell'anno 2015 e 1423,5 milioni».*

---

**11.34**

PALERMO, BERGER

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «165 milioni».*

---

**11.35**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**11.36**

LAI, CUCCA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni spettano agli avvocati e procuratori dello Stato e agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il 75 per cento dei compensi professionali di cui al decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del servizio sanitario nazionale».

---

**11.37**

MOLINARI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2016»*

*b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, nei casi di cui al periodo precedente, non. sono dovuti com-*

pensi professionali a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni».

---

**11.38**

LO MORO

*Al comma 6, primo periodo dopo le parole: «e successive modificazioni», sopprimere le seguenti «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato».*

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 200;  
2015: – 200;  
2016: – 200.

---

**11.39**

LO MORO

*Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato», sopprimere le seguenti: «ivi inclusi i procuratori e gli avvocati dello Stato»,*

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 100;  
2015: – 100;  
2016: – 100.

---

**11.40**

BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento», con le seguenti: «50 per cento»*

*b) sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 18, commi 21, sopprimere la lettera b), indi, al comma 22, sopprimere il primo periodo.*

---

**11.41**

FALANGA

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «sono corrisposti nella misura del 75 per cento», con le seguenti: «sono corrisposti nella misura del 50 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 21, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8», sono sostituite dalle seguenti: «euro 18».*

---

**11.42**

GOTOR

*Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

*«La disposizione di cui al presente comma non si applica alle Regioni, agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del servizio sanitario nazionale».*

---

**11.43**

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012».*

---

**11.44**

MANCUSO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale».

---

#### **11.46**

GIBIINO, FLORIS

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Per dare effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto Ministeriale 26 giugno 1992 del Ministro della Pubblica istruzione, in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: "Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e al fine di evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale"».

---

#### **11.47**

CARIDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. All'articolo 243-*bis*, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole: "dotazioni organiche" è inserita la seguente frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

---

#### **11.48**

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Sopprimere il comma 8.*



*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**11.49**

URAS, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 8*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 11 milioni di euro nel 2015, 95 milioni di euro nel 2016, 205 milioni di euro nel 2017 e 245 milioni di euro nel 2018.

---

**11.50**

D'ALÌ, MANDELLI

*Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

«8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, e successive modifiche e integrazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per il triennio 2014-2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo».

9. Entro il 30 marzo del 2014, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 8, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 9-ter.

9-bis. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 8 e 9 sono destinati ad apposito fondo da istituire nel Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, da emanarsi successivamente alla definizione dei risparmi di cui al comma 21-bis, a modificare le predette detrazioni.

9-ter. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico».

---

**11.51**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PAGLIARI, MILO, MANDELLI, IURLARO

*Al comma 8 sopprimere la lettera a).*

---

**11.52**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera *a* sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

b) alla lettera *b* sostituire dalle parole: «del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014»;

c) alla lettera *c*) sostituire dalle parole: «del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014»;

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2015, di 100 milioni di euro nel 2016, di 205 milioni di euro nel 2017 e di 245 milioni nel 2018».

---

**11.53**

PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI

*Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:*

alla lettera *a*), le parole: «40 per cento», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento»;

alla lettera *b*) le parole da: «cinquanta per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «cento per cento a decorrere dall'anno 2014»;

alla lettera *c*) le parole da: «del 50 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «cento per cento a decorrere dall'anno 2014».

---

**11.54**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Per l'anno 2014, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. È abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del turn over riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

**11.55**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 28.043.000 nel 2016, 70.045.000 nel 2017 e a 84.004.000 a decorrere dal 2018 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.56

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.57

DI GIORGI

*Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014";

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**11.58**

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

*Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

c) al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**11.59**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 13-bis, sostituire le parole "triennio 2012-2014" con le seguenti: "biennio 2012-2013" e il secondo periodo con il seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all’articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell’anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l’anno 2014, 700 milioni nell’anno 2015 e 1410 milioni»;

– all’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all’Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all’articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere «dall’anno 2014»;

– all’articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «*22-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all’articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «*24-bis*. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.60

DI GIORGI, TOCCI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri, pari a 4.653.600 nel 2016, 11.624.600 nel 2017 e a 13.942.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate delle seguenti maggiori risorse:

– all’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: *204 milioni» e all’Elenco n. 1, gli importi r.elativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– all’articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale



unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.61

TOCCI, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: *204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**11.62**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 14, sostituire le parole "quadriennio 2011-2014" con le seguenti: "triennio 2011-2013" e le parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1; gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « *22-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: *24-bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 11.63

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, a seguito dell'attuazione degli articoli 17-18-19 della legge n. 135 del 2012 non rileva ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, nonché ai fini di cui all'articolo 9 comma 28 decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102 legge n. 183 del 2011; e all'articolo 1, comma 6-bis, legge n. 14 del 2012 e dall'articolo 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012».

«8-ter. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli Enti di cui sopra».

«8-quater. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18, 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 14 del decreto-legge n. 195 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012».

---

### 11.64

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: "È data facoltà al CNEL di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, tramite prove selettive, del personale con contratto a tempo determinato che abbia svolto almeno tre anni di servizio presso il Segretariato Generale"».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese*

del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

---

### 11.65

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non-devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

---

### 11.66

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

### **11.67**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera b) è soppressa.».

*Conseguentemente,*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: »20 per cento« sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### **11.68**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*All'articolo 11, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 30 per cento delle spese correnti possono procedere, a decorrere

dal 1° gennaio 2014, ad assunzione di personale nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

---

### 11.69

PELINO, CERONI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La Provincia de L'Aquila; può procedere, per i centri per l'impiego, senza nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio dello Stato, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e ai vincoli di spesa ed assunzionali previsti per gli enti locali dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti idonei che:

a) risultano essere collocati nelle proprie graduatorie-vigenti a seguito di concorsi pubblici, banditi dalla Provincia, per le assunzioni a tempo indeterminato;

b) prestino servizio alla data, di entrata in vigore della presente legge;

c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle more dell'attuazione del presente comma, la provincia de L'Aquila è autorizzata, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle norme vigenti, alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei soggetti di cui al precedente periodo».

---

### 11.70

MAZZONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.*

---

**11.71**

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MILO, MANDELLI, IURLARO

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 5 dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni con legge del 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"».

---

**11.72**

CERONI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge 122/2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992».

---

**11.73**

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MANDELLI, IURLARO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente».

---

**11.74**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007,

n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quater*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, L'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di



cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

*9-quinquies.* I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

*9-sexies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

*9-septies.* Al fine di attuare le procedure di cui ai commi *9-ter*, *9-quater*, *9-quinquies* e *9-sexies* è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema, istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta culturali della missione Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

---

## 11.75

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dal-

l'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

*9-ter.* La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma *9-quater*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

*9-quater.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità del corso intensivo di formazione di cui al comma *9-ter*, di durata non superiore a tre mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

*9-quinquies.* Al fine di attuare le procedure di cui ai commi *9-ter* e *9-quater* è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 ed eventualmente di ulteriori euro 170.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";

b) quanto a euro 170.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

*9-sexies.* Alle somme di cui alle lettere a) e b) del comma *9-quinquies* vanno aggiunte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

---

## 11.76-11.77

PELINO, CERONI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«*9-bis.* Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo *24-quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno sco-

lastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

*9-ter.* La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con un punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei tempi previsti al comma 9-*octies*.

*9-quater.* I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4 a serie speciale - del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14 come sostituito dall'articolo 8, comma 1 del CCNL Area V 15 luglio 2010.

*9-quinquies.* I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a

posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 9-*quater*, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

9-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo –indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per i soggetti di cui al comma 9-*bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-*septies*. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo pe-

riodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

*9-octies.* A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma *9-bis* che abbia positivamente concluso la procedura concorsuale riservata di cui al comma *9-ter*, il primo e il terzo periodo del comma *1sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma *9-bis* che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma *9-ter* sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione della predetta procedura».

## 11.78

CERVellini, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«*9-bis.* Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo *24-quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo *1-sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

*9-ter.* La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma *9-sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

*9-quater.* I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

*9-quinquies.* I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono in-



seriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro100 pro capite.

*9-sexies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico».

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"».

---

## 11.79

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«*9-bis.* Per gli anni 2011, 2012, 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all’Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

---

### **11.80**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni per il triennio 2014-2016 a favore degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché l’Enea, l’Istat, l’Isfol, e l’Ispra, per l’assunzione di giovani ricercatori a tempo determinato. A tal fine non si applicano le limitazioni delle piante organiche e del turn over previste dalla normativa vigente. Le modalità di assunzione sono esclusivamente regolate dalle norme del Contratto Collettivo nazionale di lavoro. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene ripartito il finanziamento suddetto tra gli Enti di ricerca. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all’espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368».

*Conseguentemente,*

*a) alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

*b) all’articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell’anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l’anno 2014, 620 milioni nell’anno 2015 e 1.330 milioni».*

---

**11.81**

CARIDI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità, per sopperire alla carenza dei posti vacanti e senza oneri per la finanza pubblica, tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

---

**11.82**

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MANDELLI, IURLARO

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'art. 1, comma 404 punto a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

9-ter. I termini di cui al precedente comma 9-bis, già prorogati con D.P.C.M 19 giugno 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2014».

---

**11.83**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Le somme complessivamente utilizzabili, per effetto della normativa vigente, dal sistema universitario statale per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione del personale cessato nell'anno precedente,

sono ripartite tra le università in proporzione ai risparmi verificati presso ciascuna di esse».

---

#### 11.84

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Le ulteriori limitazioni di cui ai commi 8 e 9, non si applicano al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero; nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze, nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

**11.85**

PAGANO, TORRISI, SCIASCIA, GIANNINI, CHIAVAROLI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Si considera sanata la posizione di coloro i quali hanno superato i corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale 137 del 2007, conseguendo un titolo abilitante con riserva e che si trovano già inseriti con riserva in GAE dal 2009, mantenendo di conseguenza la rispettiva posizione occupata in graduatoria a pieno titolo. Tale possibilità è prevista per coloro i quali siano in possesso dei requisiti di accesso ai nuovi corsi speciali abilitanti previsti dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013».

---

**11.86**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1° gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis"».

---

**11.87**

PAGLIARI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

**11.88**

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del quarto periodo del comma 6"».

---

**11.89**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**11.90**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".».

---

**11.91**

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nei limiti del volume di risparmio di spesa derivante dal passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le stesse possono procedere all'assunzione di personale sanitario».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia



di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»:

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

## 11.92

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il limite del blocco del *turn aver* di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, può essere fissato al 50 per cento, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2014-2016 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.93

Tocci

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli incarichi temporanei di ricerca e di docenza universitaria possono essere svolti solo tramite contratti a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.

240. Tutte le altre forme contrattuali, compresi gli assegni di ricerca e i contratti di collaborazione, rimangono in vigore fino alla scadenza dei singoli incarichi. È vietata qualsiasi forma di prestazione non retribuita. Per il 2014 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per compensare la differenza di costo tra il contratto a tempo determinato e tutte le altre forme contrattuali vigenti. Le risorse finanziarie sono ripartite con decreto ministeriale tra gli atenei e gli enti di ricerca, secondo le procedure vigenti per i rispettivi fondi FFO e FOE».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».*

---

## 11.94

FALANGA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 165 del 2001, comprese Regioni ed enti locali, per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, debbono prioritariamente procedere alla copertura dei posti messi a concorso, anche con funzione dirigenziale, attraverso la definizione transattiva delle eventuali controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla magi-*

struttura del lavoro o ai giudici amministrativi con i propri dipendenti in merito a procedure concorsuali e post concorsuali».

---

**11.95**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi il personale in servizio al 31 dicembre 2013, assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione e lavoro, co.co.co e co.co.pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza».

---

**11.96**

GASPARRI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un *turn over* complessivo pari al 100 per cento. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 9 sopprimere il comma 13;  
dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria trasferita all'Agenzia delle Entrate per il funzionamento della medesima agenzia ai

sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

---

**11.97**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI, VALENTINI

*Al comma 10, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «65 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 660 milioni nell'anno 2015 e 1370 milioni».*

---

**11.98**

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza».*

*Conseguentemente:*

*– dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis. Oltre a quanto previsto dai comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;*

*– al comma 11, sostituire le parole: «Le assunzioni di cui al comma 10» con le seguenti: «Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con i seguenti: «170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2015» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---

## **11.99**

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 10 sopprimere le parole: «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza»;*

*b) dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base; nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;*

*c) al comma 11, le parole: «Le assunzioni di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: »Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis«.*

*Conseguentemente, all'articolo 10 comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2014 e 256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».*

---

**11.100**

GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 10 sopprimere le parole:* «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza»;

b) *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il tondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;

c) *al comma 11, le parole:* «Le assunzioni di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis».

*Consequentemente (copertura finanziaria):*

2014: – 20.000.000;

2015: – 106.000.000;

---

**11.101**

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

*Al comma 10, sostituire le parole:* «con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:* «con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un

apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 115,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

*Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.».

---

### 11.102

CALIENDO, FILIPPIN, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «con riserva di assunzione di» sostituire le parole: «1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza» con le seguenti: «800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per l'arma dei Carabinieri, 500 unità per il Corpo della Guardia di Finanza e 500 unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria».*

---

### 11.103

VALENTINI, AMATI

*Al comma 10, sostituire il numero: «1.000» con il numero: «800 unità per la Polizia di Stato ed il numero: «1.000» con: «800 per l'Arma dei Carabinieri» ed il numero: «600» con: «400 unità per il Corpo della guardia di finanza» e dopo le parole: «per il Corpo della guardia di finanza» aggiungere le seguenti: «400 unità per la Polizia Penitenziaria e 100 Educatori».*

---



**11.104**

CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, FATTORI, PEPE, VACCIANO, ENDRIZZI, BERTOROTTA

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato; per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

10-*ter*. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

*a*) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

*b*) i provvedimenti di cui al comma 10-*bis* assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

*c*) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015;

*d*) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

10-*quater*. Per quanto non previsto dai commi 10-*bis* e 10-*ter* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 25.000;  
2015: – 25.000;  
2016: – 25.000

---

**11.105**

VALENTINI, LUMIA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 "Ministero dell'interno" le parole: "decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2" sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,2 per cento"».

**11.106**

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3.100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata

al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

---

### 11.107

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro; di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 15.500;

2015: - 0;

2016: - 0.

---

**11.108**

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato per quei lavoratori che, abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

---

**11.109**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

---

**11.110**

CRIMI, FUCKSIA, ENDRIZZI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione».

---

**11.111**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Al comma 11 dell'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «comma 10» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle afferenti alla Polizia di Stato»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui al comma 10, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede ai sensi del comma 10.

---

**11.112**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «possono» fino a: «delle forze armate».*

---

**11.113**

PAGLINI, CATALFO

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle disposizioni relative ai requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle esigenze connesse all'ordine, alla sicurezza ed al contrasto del crimine organizzato, nonché al contrasto dell'evasione fiscale, prima dell'indizione di procedure concorsuali per il reclutamento nelle carriere iniziali nel corpo della Guardia di finanza per gli anni 2013, 2014 e 2015, procede all'assunzione dei soggetti risultati idonei non vincitori nei concorsi pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 42 del 28 maggio 2004 e n. 48 del 26 giugno 2009, che abbiano già prestato servizio senza demerito come Volontari in ferma breve.

11-ter. Ai fini delle assunzioni di cui al comma precedente, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie di cui ai medesimi bandi di concorso».

---

**11.114**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

11-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a

copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

## 11.115

GUALDANI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 16, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia locale.";
- b) all'articolo 2:

1) dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente: "5-quater. Per le amministrazioni che abbiano una grave carenza di dirigenti, nel rispetto delle norme del blocco del *turn-over*, a salvaguardia della funzionalità dell'ente medesimo è consentito, ad invarianza di spesa e previo consenso tra le parti, il trattenimento in servizio dei dirigenti sino al limite di età di 70 anni di cui all'articolo 24, comma 16 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le progressioni verticali che non comportano aumento di spesa né altrettanto aumento del numero delle risorse umane dell'ente, costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non nuove assunzione, gli enti che abbiano necessità di riorganizzare le proprie risorse umane possono procedere alle verticalizzazioni in fascia "D1" delle figure che si trovino in categoria "C" posizione economica "C5". Altresì si può procedere alla verticalizzazione in fascia "D" da "D1" a "D3" giuridico, per coloro che si trovino in cat. "D" posizione economica almeno "D3". Le superiori progressioni verticali sono consentite in deroga all'obbligo di riservare almeno il 50 per cento dei posti a candidati provenienti dall'esterno delle amministrazioni. Le progressioni devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

c) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a ter-

mine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei se prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica del settore"».

---

### 11.116

URAS, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

11-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

11-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole «150 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse



le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo-2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'immo 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato».

---

### 11.117

MARGIOTTA, FILIPPI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. In deroga al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11-ter. Il secondo periodo dell'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene così modificato: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas S.p.A. o da società a capitale interamente pubblico".

11-quater. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11-bis del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme

flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas Spa.

11-*quinquies*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1126/81 è da considerarsi abrogato».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**11.118**

VACCARI, FILIPPI, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. In deroga al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas Spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11-ter. Il secondo periodo dell'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 viene così modificato: "le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas Spa o da società a capitale interamente pubblico".

11-quater. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11-bis del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas Spa.

11-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle infrastrutture e le organizzazioni, sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il Presidente della Repubblica 1126/81 è da considerarsi abrogato».

*Conseguentemente,*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

---

#### **11.119**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, IURLARO, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520 per l'anno 2013, euro 123.039 per l'anno 2014 e a euro 359.405 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

---

#### **11.120**

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

---

**11.121**

GASPARRI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

---

**11.122**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dallo gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate».

---

**11.123**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:*

«11-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate».

---

**11.124**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziate di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

---

**11.125**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:*

«11-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23<sup>quater</sup> del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'articolo 23<sup>quinquies</sup>, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

---

**11.126**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.»

---

**11.127**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:*

«11-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.»

---

**11.128**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

---

**11.129**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4 lettera b) dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008».

---

**11.130**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014"».



*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.300;  
2015: – 10.300;  
2016: – 10.300.

---

### **11.131**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014"».

*Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.300;  
2015: – 10.300;  
2016: – 10.300.

---

### **11.132**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---

### **11.133**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:*

«11-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere; per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---

### **11.134**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013».

---

**11.135**

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013».

---

**11.136**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, DI GIORGI, LIUZZI, MARCUCCI, MARIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle parole: "con uno o più decreti", fino alla fine del comma, con le seguenti: ", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese

del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**11.137**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa, di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

*Conseguentemente, all'articolo 25 comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016».

---

**11.138**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008».

---

**11.139**

MATTESINI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

11-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

---

**11.140**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fatti specie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11.141**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data dello settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° settembre 2008.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedervi a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al

presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato "Ispettorato Superiore del Corpo Militare", avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di "Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana".

8. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiario del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA.

10. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

11. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 11.142

VALENTINI, LUMIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis. del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

---

**11.143**

VALENTINI, LUMIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere il seguente:

"2-ter. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:* «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"»

---

**11.144**

VALENTINI, LUMIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 150;

2015: - 150;

2016: - 150.

---



**11.145**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito fondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui al precedente comma 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5,053 milioni di euro nel 2014 e di 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

---

**11.146**

PUGLISI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "per un periodo non superiore a tre anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37 sostituire le parole:* «151 milioni», *con le seguenti:* «150 milioni»

---

**11.147**

PUGLISI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli archivi nelle aree colpite, a partire dall'anno 2009, da gravi calamità naturali e per le quali è stato proclamato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso archivi di Stato e soprintendenze archivistiche delle suddette aree fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole «150 milioni» con le seguenti «150,3 milioni».*

---

**11.148**

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agentiLe assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**11.149**

AUGELLO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11.150**

ALICATA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Nei casi di uffici interessati da posizioni soprannumerarie, è consentito il passaggio diretto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale che abbia già fatto richiesta nei sei anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge e che sia già in possesso della dichiarazione di disponibilità da parte dell'amministrazione di nuova destinazione».

---

**11.151**

ARACRI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 42, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190, sostituire le parole "11. Entro quindici giorni" con "11. Entro il 30 aprile di ogni anno, così come previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001". "11. Per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano entro il 30 aprile di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici nell'anno precedente».

---

**11.152**

MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2012 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel periodo precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11.152a**

FALANGA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2013 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel periodo precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11.153**

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 12, sostituire le parole da: «le disposizioni di cui» fino a: «si applicano a» con le seguenti: «il trattamento economico annuo onni-comprendivo di» ed infine aggiungere le seguenti: «non può superare l'importo di 200.000 euro».*

---

**11.154**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, dopo le parole "massimo di riferimento il" sono inserite le seguenti: "10 per cento in meno del"».

---

**11.155**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9, comma 20».

---

**11.156**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione "fondi da assegnare" programma "Fondi da ripartire" del Ministero dell'interno».

---

**11.157**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale».

---

**11.158**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n.92».

---

**11.159**

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 13, sostituire le parole: «di cui all'articolo 23-ter» fino a: «n. 214», con le seguenti: «di cui al comma 12».*

---

**11.160**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 13, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

---

**11.161**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».*

---

**11.162**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, nonché di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di

trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centomila euro lordi annui».

---

**11.163**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni dei commi 12 e 13 si applicano anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

---

**11.164**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 14, sopprimere le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali».*

---

**11.165**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 14, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali» sono soppresse.*

---

**11.166**

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Dopo il comma 14 sopprimere il seguente:*

«14-bis. La pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 8 e 9, e la pensione anticipata di cui al medesimo articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo».

---



**11.167**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**11.168**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

---

**11.169**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto, stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la varia-

zione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

---

**11.170**

VALENTINI, LUMIA

*Sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

**11.171**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**11.172**

PAGLIARI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**11.173**

BITONCI, COMAROLI, STEFANI, BISINELLA

*Sopprimere il comma 17.*

---

**11.174**

GIRO

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. L'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1.076, s'interpreta nel senso che gli oneri afferenti ai comandi ivi previsti e relativi alle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo regio decreto 22 giugno 1939, n. 1.076, nonché all'articolo 5 del regio decreto 15 aprile 1942, n. 564 rimangono a carico dell'ente di provenienza, non rientrando tra i comandi in senso proprio di cui all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

---

**11.175**

CARIDI, FLORIS

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29/12/2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori cui al decreto ministeriale 66/01 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo, i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale 66/01 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».

---

**11.176**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

«18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono fino a tutto il 2015 al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. È abrogato l'articolo 1, comma 110, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

#### **11.177**

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura ai vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

---

#### **11.178**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. Le autorizzazioni di spesa per il Ministero degli Affari Esteri sono ridotte di un importo pari a euro 10.200.000 per l'anno 2014 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2015».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## 11.179

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TOMASELLI

*Al comma 19, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»*

*Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE, per un ammontare pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento dei Comites e per un ammontare pari a 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento del CGIE;

b) per un ammontare pari a 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, in favore dell'Istituto Dante Alighieri.

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato».

---

**11.180**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 20, sostituire le parole: «del 50 per cento» con le parole: «del 5 per cento».*

---

**11.181**

CARIDI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono ricoprire posti vacanti in organico avvalendosi, per motivate esigenze, di dipendenti di ruolo di enti pubblici che facciano domanda di trasferimento in posizioni di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11.182**

CAMPANELLA, FUCKSIA, ORELLANA, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati, conseguentemente, alla rubrica dell'articolo *sostituire le parole: «assegno per oneri di» con le seguenti: «attività di».*

---

**11.183**

CAMPANELLA

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 171-bis del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «assegno per oneri di» con le seguenti: «attività di».*

---

**11.184**

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

*Al comma 21 sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime» con le seguenti: «tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale».*

*Conseguentemente, al comma 21, sono soppressi gli ultimi due periodi.*

---

**11.185**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:*

«21-bis. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/2011.

21-ter. Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza, di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale.

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente; deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

24-ter. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-quater. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre, n. 266 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo».

---

## 11.186

ORRÙ

*Dopo il comma 21 inserire il seguente*

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionaliz-



zazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* sono inseriti i seguenti:

*6-quinquies*. Le Regioni di cui al comma 9-*bis*, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

*6-sexies*. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-*bis* dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-*bis*. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o al comma 6 del presente articolo.

*6-septies*. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 6-*sexies*.

*6-octies*. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 6-*sexies* viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta le quali provvedono alle relative assunzioni.

*6-nonies*. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione"».

---

**11.187**

LO MORO

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo "È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" è sostituito con il seguente: "È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

**11.188**

MANCUSO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge n. 125 del 31 Ottobre 2013, dopo la parola: "bando" inserire la seguente: "o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010"».

**11.189**

ORRÙ

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* inserire il seguente:

"6-*quinqües*. Per le medesime finalità di cui al comma 6, e ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali i contributi, nella misura stabilita dalla legislazione regionale vigente, trasferiti dalle Regioni agli enti territoriali per la finalità di cui al precedente comma 9-bis, non si computano al fine del rispetto del limite strutturale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese programmate per assunzioni a tempo indeterminato al lordo di eventuali contributi regionali rilevano per intero al fine del rispetto delle vigenti disposizioni normative. Fermo il rispetto, per le regioni e per gli enti territoriali facenti parte delle stesse, del patto di stabilità interno"».

---

**11.190**

ORRÙ

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* inserire il seguente:

"6-*quinqües*. Per le finalità di cui al comma 6, agli enti locali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, per le assunzioni a tempo indeterminato, non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e il disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».

---

## 11.191

ORRÙ

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato, dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 6, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, di nonna con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, previo esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione che emana l'avviso di selezione e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che prestano servizio nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari e il diritto di precedenza per i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016";

b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "gli enti territoriali che," sono aggiunte le seguenti parole: "all'esito delle procedure selettive di cui al comma 7-bis e all'esaurimento delle relative graduatorie,"».

---

### 11.192

ORRÙ

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il comma 8, inserire il seguente comma:

"8-bis. Limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo non si applica il limite finanziario prescritto dal comma 6 del presente articolo a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,5 per cento"».

---

### 11.193

ORRÙ, LUMIA

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, le parole da: "Esclusivamente per le finalità" fino a: "comma 9 del presente articolo," sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,2 per cento"».

---

### **11.194**

BLUNDO, BENCINI, CATALFO, PUGLIA, LEZZI

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, i commi 13 e 14 sono abrogati.».

---

### **11.195**

BIANCO, DE BIASI, CARDINALI

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Al fine di attuare le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'ammontare complessivo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 39 del suddetto decreto legislativo è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

---

**11.196**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera *m*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: "e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali," sono soppresse.

21-ter. Quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni dall'anno 2016 all'anno 2024, incrementano di pari misura le risorse a disposizione del Fondo per la non auto sufficienza.».

---

**11.197**

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, CERONI, REPETTI

*Dopo il comma 21, inserire i seguenti:*

«21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale."».

---

**11.198**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni.».

---

**11.199**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI, VALENTINI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non si applicano per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a, lettera b, lettera c dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.».

---

**11.200**

PUPPATO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli articoli 22, comma 2.29, comma 1.34, comma 4, 42, comma 5-ter, 43, comma 1, e 79, comma 1, lettera b), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza



(IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».

---

### 11.201

PUPPATO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

---

### 11.202

GASPARRI, BONFRISCO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis, Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente, non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512».

---

**11.203**

D'ALÌ, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis. Ferma restando l'universalità del Sistema Sanitario Nazionale e al fine di rendere più integrato il rapporto tra servizio ospedaliero e territorio, e di garantire un meccanismo virtuoso del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, è predisposto un piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei comparti del Servizio Sanitario Nazionale, per macro-aree omogenee di spesa e per bacini di utenza tra 6 milioni e 13 milioni.

21-ter. Dalla riorganizzazione di cui al comma 21-bis deve derivare un risparmio di spesa, a decorrere dal 2015, non inferiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente, da destinare a un fondo disponibile a reinvestimenti nello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Sono escluse dalla riorganizzazione la Regione Sardegna, la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**11.204**

DI GIORGI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si interpreta nel senso che i regolamenti del personale degli enti di ricerca assicurano la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche a personale di ruolo con profilo di ricercatore o tecnologo in possesso di specifiche caratteristiche connesse all'incarico. Ai ricercatori e tecnologi sono riconosciute le indennità previste dal contratto collettivo nazionale per la direzione di strutture tecniche e scientifiche».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.205

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Le aziende sanitarie e le strutture sanitarie pubbliche possono emettere bandi per assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, personale appartenente alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, nei limiti degli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica. La predetta riduzione può essere richiesta dai dipendenti a cui mancano non più di ventiquattro mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici. A tal fine, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche provvedono annualmente ad effettuare la ricognizione del personale in servizio che presenta la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro, con l'indicazione della categoria professionale di appartenenza. Le medesime aziende e strutture sanitarie pubbliche provvedono altresì a stipulare appositi accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire che la riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento da parte degli interessati, nonché le conseguenti eventuali assunzioni, avvengano senza pregiudizio della continuità e della qualità assistenziale e in modo tale che le assunzioni stesse rispettino il fabbisogno di risorse umane come risultante dalla predetta ricognizione. I bandi di concorso non possono essere emessi in assenza della stipulazione dei predetti accordi aziendali».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 11.206

GATTI, FILIPPI, FEDELI, RUSSO, MATTESINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del

31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Agli oneri relativi alle assunzioni di cui al presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nei limiti della predetta autorizzazione di spesa».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «151».*

---

#### **11.207**

MANDELLI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di Buonitalia S.p.A. di cui all'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2013 previsto nel medesimo comma 18-bis, si intende trasferito, senza soluzione di continuità, all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza».

---

#### **11.208**

RUVOLO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno-scolastico 2013-2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto

concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario».

*Conseguentemente ridurre del 30 per cento gli stanziamenti delle rubriche alla allegata tabella A.*

---

### **1.209**

GUALDANI

*Dopo il comma 21, inserire i seguenti:*

«21-bis. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

«21-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-bis è aggiunto il seguente comma:

"24-ter. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei."».

---

### **11.210**

BIANCONI

*Dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:*

«21-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di profilassi internazionale e i compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica, come rideterminata in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i vincitori del concorso a 32 posti di

operatore tecnico sanitario – seconda area, fascia retributiva F2 – già bandito ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale e fino alle assunzioni dei relativi vincitori, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale sanitario non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati.

21-*ter*. Per gli oneri relativi alle assunzioni di cui al comma 21-*bis* si provvede, relativamente a 16 unità di personale, a carico del *budget* assunzionale già autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 e, per le unità rimanenti, a valere sulle risorse assunzionali del Ministero della salute nel rispetto della normativa vigente. Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato rimangono a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

---

### 11.211

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-*bis*. Le disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non si applicano ai mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)».

---

### 11.212

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«21-*bis*. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il relativo personale sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti

tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**11.213**

CARIDI, FLORIS

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4 comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado"».

---

**11.214**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 91 del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i, dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis.: «Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge».

---

**11.215**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 259 comma 7, del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e.i, dopo le parole: «per l'approvazione» *aggiungere le seguenti:* «entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni».

---



**11.216**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.e.i, dopo il comma 24-ter inserire il seguente «24-quater. "Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis, calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni"».

---

**11.217**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4 comma 6 della legge 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "che emana il bando" aggiungere il seguente periodo: "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

---

**11.218**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4 comma 8, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo "indirizzando una specifica richiesta alla regione competente" è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e.i. relativi ai processi assunzionali».

---

**11.219**

MANCUSO

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "tre anni di servizio alle proprie dipendenze", aggiungere il seguente periodo: "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

---

**11.220**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "tre anni di servizio alle proprie dipendenze" aggiungere il seguente periodo: "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

---

**11.221**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" aggiungere il seguente periodo: "fatte salve le disposizioni previste all'articolo 14 comma 24-bis di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122"».

---

**11.222**

MANCUSO

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" aggiungere il seguente periodo: "fatte salve le disposizioni previste all'articolo 14 comma

24-bis di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122"».

---

### 11.223

MANCUSO

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

«21-bis. Dopo il comma 9-ter, dell'articolo 4 della legge n.125 del 31 agosto 2013 aggiungere il seguente: "9-quater. Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesima comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato"».

---

### 11.224

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 4 della legge 125 del 31 agosto 2013, dopo il comma 9-ter aggiungere il comma 9-quater "Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze i servizi istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato"».

---

**11.225**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 21 inserire i seguenti:*

«21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.

21-ter. Per le finalità di cui al comma 21-bis le amministrazioni interessate possono nell'ambito dei piani al fine di conseguire maggiori e strutturali risparmi adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.

21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 21-bis può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al richiamato comma 21-bis. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Il dipendente che rifiuta assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al

periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 1-bis».

---

**11.226**

MANCUSO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 91 del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis) Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge"».

---

**11.227**

MANCUSO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 259, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole: "per approvazione", *aggiungere le parole:* "entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni"».

---

**11.228**

MANCUSO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Dopo il comma 24-ter, articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente:

"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire, l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli

enti territoriali di cui al comma 24-*bis*, calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni"».

---

**11.229**

MANCUSO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-*bis*. Al comma 8 della legge 125 del 31 agosto 2013 dopo la parola: "competente", aggiungere il seguente periodo: "Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni relativi ai processi assunzionali"».

---

**11.230**

RAZZI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-*bis*. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree Marine Protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'Ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**11.231**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato».

---

**11.232**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, CASSANO, ZIZZA, PERRONE, IURLARO, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine: "1 gennaio 2015", è sostituito con: "1 gennaio 2020"».

---

**11.233**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Dopo il comma 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«21-bis. L'articolo 21 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente: "Art. 21. – (*Relazione al Parlamento*) –1. Le pubbliche amministrazioni, trasmettono ogni 6 mesi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati delle assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati di cui al comma 1 nonché sulla base dei dati che le regioni sono tenute ad inviare al Ministro stesso"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 500;

2014: – 500;

2016: – 500.

---

**11.234**

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Norme in materia di personale volontario dei vigili del fuoco)*

1. Alla legge n. 183/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sopprimere il comma 12;

b) all'articolo 4, al comma 12, sopprimere la parola: "non";

2. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, sopprimere la parole: "non";
- b) all'articolo 6, comma 1, lettera d) sostituire la parola: "trenta" con "quarantacinque";
- c) all'articolo 6 sopprimere i commi 3 e 4;
- d) all'articolo 18, al comma 1, sopprimere le parole: "a rotazione e";
- e) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis. del personale iscritto presso le associazioni di volontariato che hanno, di fatto, le stesse finalità del CNWF";

3. Al decreto legislativo 139/2006 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le parole: "nel limite di cento sessanta giorni all'anno";
- b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine: "del trattamento di fine rapporto, delle ferie maturate e non godute, della vacanza contrattuale e di tutte le voci previste dal CNVFF";
- c) all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I richiami del personale disposti per le esigenze del Comando provinciale di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 76/2004, costituiscono rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato";
- d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: "è assicurato" aggiungere le seguenti: "dell'INAIL", all'articolo 10, comma 22, sopprimere le parole: "restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità";

4. Al decreto legislativo 217/2005, all'articolo 134, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le infermità contratte in servizio dal personale volontario richiamato per le esigenze dei comandi provinciali, che comportano inabilità o invalidità permanente, danno diritto all'assunzione nei ruoli amministrativi del CNVVF".

5. Al decreto legislativo 151/2001, all'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine tre dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».*



**11.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute)*

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro; sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente fu godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza

con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa. previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati è imputata, in occasione del primo conferimento dell'incarico, sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

---

### 11.0.2

Gianluca ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, DEL BARBA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

*(Armonizzazione della disciplina applicabile ai docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e di riordino delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e di rafforzare la qualità e l'efficienza del sistema didattico, con decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione della disciplina concernente i doveri dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dei docenti con incarichi temporanei, di attività di ricerca, di studio e di insegnamento in termini omogenei a quanto previsto per i docenti del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica titolari di analoghi incarichi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono rideterminati il trattamento economico annuo onnicomprensivo e il trattamento giuridico dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al fine di renderli omogenei a quelli dei docenti a tempo pieno del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. I docenti iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non possono essere iscritti nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se titolari di rapporti in regime di diritto pubblico. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento comunicano la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità ai sensi del periodo precedente e, qualora intendano permanere nei medesimi ruoli, entro i successivi 30 giorni, trasmettono una documentazione idonea ad attestare l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro incompatibili. Nel caso venga omessa la comunicazione di cui al secondo periodo e risulti accertata l'esistenza di cause di incompatibilità ovvero nel caso non venga trasmessa la documentazione di cui al medesimo periodo, è disposta la cancellazione dai ruoli ad esaurimento di cui al primo periodo. Qualora venga meno l'iscrizione nei ruoli ad esaurimento in applicazione del presente comma, ai docenti possono essere attribuiti incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
- b) il comma 4-*bis* è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**11.0.3**

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Finanziamenti garantiti sui trattamenti di fine servizio  
in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono rilasciare per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi finanziamenti a valere sull'indennità di fine servizio, comunque denominata, agli stessi spettante previa adesione a una convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* possibilità di accedere al beneficio dopo almeno venti anni di servizio continuativo e nel limite del 50 per cento di quanto maturato al momento della richiesta, prevedendo che la richiesta possa essere rinnovata nell'ipotesi in cui il rimborso rateale di cui alla lettera *c)* sia stato completato;

*b)* applicazione di tassi di interesse a carico dei richiedenti, differenziati secondo le modalità di rimborso e concordati tra le parti convenzionali avendo come riferimento i tassi di interesse praticati dagli enti previdenziali per analoghe fattispecie;

*c)* possibilità di rimborso rateale, nei limiti del quinto degli emolumenti periodici spettanti al dipendente a titolo fisso e continuativo ovvero, anche parzialmente, in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, spettante con capitalizzazione degli oneri finanziari;

*d)* eventuale previsione di garanzie reali accessorie, in proporzione alla concreta ed effettiva entità del rischio presente nella singola operazione;

*e)* rispetto di esigenze di equilibrio di bilancio e di invarianza della spesa delle amministrazioni pubbliche e assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini e le modalità per l'attivazione di adeguate forme di controllo e di sistematica comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, le banche o gli intermediari finanziari garanti ed erogatori, ivi compresi i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

ria e del Corpo della guardia di finanza, dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e di ogni altro patto o convenzione agli stessi afferente, anche allo scopo di attivare puntuali e specifiche forme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo al fine di evitare abusi. A tal fine le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite poste in essere nel rilascio o nell'utilizzo delle anticipazioni di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni pubbliche interessate individuano una o più banche o intermediari finanziari ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione dalla presente legge».

---

#### 11.0.4

MANCUSO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale».

---

#### 11.0.5

MANDELLI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'uffi-

cio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

---

### **11.151a**

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, BIANCONI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

All'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "medico in formazione" sopprimere le parole: "l'esercizio di attività libero-professionale ed";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale", sopprimere le parole: "enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporane";

c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività già previste dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è comunque consentita, al di fuori dell'orario di attività di corso, l'attività libero-professionale"».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 novembre 2013

**Plenaria****49<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi e Galletti.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00419 della senatrice Mattesini sul liceo coreutico di Arezzo, precisando anzitutto che presso il liceo artistico «Piero della Francesca» di Arezzo è attiva una sezione coreutica di liceo musicale funzionante con un solo corso, articolato, ad oggi, sui primi tre anni di studio. Riferisce quindi che, al momento delle operazioni di adeguamento dell'organico dei docenti alla situazione di fatto, il competente Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha assegnato l'intero monte ore richiesto dal dirigente scolastico, con la sola esclusione delle ore richieste per il docente pianista accompagnatore. Sottolinea in proposito che tale mancata attribuzione è stata motivata sulla base del fatto che la figura del pianista accompagnatore è prevista dalla convenzione sottoscritta dal dirigente scolastico dell'Istituto con l'Accademia nazionale di danza, per assicurare il funzionamento della sezione coreutica, ma non trova corrispondenza con il quadro orario contenuto nell'allegato E del regolamento istitutivo dei nuovi licei, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

Evidenzia dunque che, per quantificare correttamente il fabbisogno orario necessario al funzionamento della sezione coreutica, il predetto Ufficio scolastico per la Toscana ha sottoposto la questione agli uffici cen-

trali del Ministero, che lo hanno invitato ad attribuire all'Istituto le ore di pianista accompagnatore riferendole alla disciplina «teoria e pratica musicale della danza». Comunica pertanto che l'Ufficio regionale ha proceduto ad attribuire al liceo artistico di Arezzo 40 ore riferite alla citata disciplina, al fine di assicurare l'accompagnamento pianistico durante le esercitazioni di tecniche della danza e laboratorio coreutico. Afferma in conclusione che il caso è stato seguito con la dovuta attenzione dagli uffici del Ministero e che sono già state poste in essere tutte le misure per la positiva soluzione del problema evidenziato.

La senatrice MATTESINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro finora compiuto, anche se per superare le difficoltà del liceo coreutico di Arezzo occorre a suo avviso coprire più ore. Si dichiara comunque soddisfatta, augurandosi che si possa tempestivamente giungere alla copertura integrale delle ore, nell'ottica dell'efficienza dell'insegnamento.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde poi all'interrogazione n. 3-00349 del senatore D'Ambrosio Lettieri sulla trasmissione di alcuni atti amministrativi, nella quale l'interrogante chiede informazioni riguardo l'adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 3381 del 21 luglio 2010, con cui il TAR Lazio ha ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'Università degli studi di Roma «La Sapienza» di fornire chiarimenti in merito all'applicazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2005 agli specializzandi in possesso di laurea diversa da quella in medicina e in merito alle attività svolte da uno dei frequentanti il corso di specializzazione in «Psicologia clinica e dinamica dell'infanzia, adolescenza e famiglia», tra i firmatari del ricorso al predetto Tribunale.

Al riguardo, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, informa che la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha fornito riscontro alle richieste di chiarimenti del TAR del Lazio con nota del 31 agosto 2010, producendo la relazione illustrativa richiesta dal Collegio in merito all'esercizio del potere amministrativo nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina o di laurea diversa e non ha ricevuto dallo stesso giudice alcuna ulteriore richiesta istruttoria. Ricorda poi che l'ordinanza istruttoria del TAR del Lazio era rivolta, oltre che al Ministero, all'Università degli studi di Roma «La Sapienza», la quale, se contattata, potrà autonomamente fornire eventuali chiarimenti.

Per quanto attiene alle precedenti richieste «rimaste senza riscontro», menzionate nell'interrogazione, fa presente che non risulta essere pervenuta alla Direzione generale o ad altro ufficio del Ministero alcuna specifica richiesta da parte dell'interrogante, né in data 31 gennaio 2013, né in momenti precedenti o successivi. La Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio è comunque a piena disposizione per le esigenze di conoscenza che dovessero emergere e per consentire altresì l'accesso degli interessati ai documenti rilevanti, secondo le disposizioni



della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990. Assicura peraltro che si farà carico di compiere un'ulteriore verifica.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ringraziare per la risposta, rammenta che l'interrogazione era stata presentata prima in Aula e poi volutamente trasformata a risposta in Commissione. L'obiettivo era quello di porre rimedio all'imbarazzante, reiterato ed ingiustificato silenzio del Dicastero rispetto alle numerose richieste di documentazione da lui stesso avanzate. Egli intendeva infatti sapere se vi fossero motivi ostativi alla trasmissione degli atti richiesti, peraltro attraverso diverse modalità. Conferma dunque, con rammarico, di non aver avuto alcun riscontro, con il risultato di una cattiva prova nei rapporti tra Parlamento e Governo. Nella convinzione che si sia trattato di uno spiacevole errore, si augura che non si ripetano episodi siffatti, tenuto conto che i membri del Parlamento meritano più attenzione specialmente quando le loro richieste sono preordinate allo svolgimento dell'attività legislativa. Si dichiara comunque conclusivamente soddisfatto.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-00441 della senatrice Montevecchi sull'inserimento dei corsisti SSIS nelle graduatorie ad esaurimento, ricordando che già nella discussione di precedenti atti di sindacato ispettivo si è avuta occasione di affrontare la questione dei cosiddetti «congelati SSIS», riproposta anche in questa occasione. Rammenta in proposito che con la categoria in questione vengono individuati gli aspiranti docenti che tra il 1999 e il 2008 hanno iniziato il percorso formativo abilitante delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ma non lo hanno poi terminato e quindi non hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Tali soggetti hanno avuto la possibilità di iscriversi «con riserva» nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento ai sensi dei commi 605 e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007), in attesa di concludere il percorso formativo.

Dopo aver rammentato che le SSIS sono state definitivamente chiuse nel 2008 al termine del IX ciclo e ciò non ha consentito a tutti coloro che avevano sospeso il percorso formativo di condurlo a termine, precisa che l'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, con il quale è stato introdotto il tirocinio formativo attivo (TFA), ha dato la possibilità agli aspiranti docenti in questione di conseguire *ex post* l'abilitazione anche attraverso il nuovo percorso abilitante (al quale essi sono ammessi senza procedura di preselezione) e, una volta conseguita, di sciogliere la riserva di iscrizione nelle graduatorie ottenendo così l'iscrizione a pieno titolo (le modalità operative sono state disciplinate con il decreto ministeriale n. 572 del 2013).

Segnala peraltro che, in una situazione in parte assimilabile a quella dei cosiddetti «congelati SSIS», si trovano gli aspiranti docenti che hanno iniziato e non terminato le SSIS ma non risultano iscritti con riserva nelle graduatorie, perché non hanno a suo tempo richiesto tale iscrizione oppure

perché non sono stati inseriti o sono stati depennati per mancanza dei requisiti. Tali soggetti possono conseguire l'abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo, ma non sono contemplati nel meccanismo di consolidamento dell'iscrizione nelle graduatorie, mancandone i presupposti.

Afferma dunque che l'inserimento di questi ultimi nelle graduatorie richiederebbe una vera e propria riapertura delle stesse, da effettuarsi con un provvedimento normativo. Al riguardo, ribadisce tuttavia il principio che le graduatorie sono ormai chiuse, come è confermato da una serie di provvedimenti normativi che sono intervenuti per regolamentare la fase finale del relativo sistema di reclutamento e dalla circostanza che, con l'avvio del nuovo sistema di abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo, va ritenuto ormai superato il meccanismo di conseguimento dell'abilitazione in base al quale le suddette graduatorie sono state alimentate. Nella consapevolezza della situazione degli aspiranti docenti non iscritti con riserva, assicura comunque che l'Amministrazione valuterà tutte le soluzioni possibili, nel quadro di un più generale riordino del sistema di abilitazione e di reclutamento.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende atto dell'impegno dell'Esecutivo ad intraprendere azioni per risolvere il problema dei cosiddetti «congelati SSIS». In proposito rileva con preoccupazione la confusione creatasi anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2013 (decreto scuola), nel momento in cui sono stati accolti dal Governo ordini del giorno potenzialmente in contrasto tra loro laddove prevedevano, da un lato, l'equiparazione tra i «congelati SSIS» e i partecipanti al TFA e, dall'altro, l'inserimento dei primi nelle graduatorie ad esaurimento. Si augura pertanto che a tali impegni, a suo avviso poco chiari, segua comunque un'azione organica e ragionata anche per evitare di acuire i contrasti tra soggetti che hanno le stesse ambizioni. Si dichiara dunque parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIUZZI (*PdL*) riferisce che il provvedimento reca due articoli rivolti agli enti locali, il primo inerente a misure finanziarie urgenti (come ad esempio il trasporto regionale in Campania, il rapporto finanziario tra Roma capitale e la gestione commissariale, l'addizionale comunale IRPEF, i contributi al comune di Milano per l'EXPO 2015) e il secondo relativo ad interventi economici per il sostegno del territorio (tra cui mi-

sure per l'ANAS, il trasporto ferroviario, il rifinanziamento della carta acquisti).

Le disposizioni che interessano la Commissione – precisa il relatore – sono l'articolo 1, comma 11, e l'articolo 2, comma 16. La prima norma disciplina la destinazione di somme liquidate a titolo di risarcimento danni a favore dell'amministrazione dello Stato da parte di una società (Syndial): si specifica che dette somme devono essere utilizzate per interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Crotona, purtroppo contaminato, con particolare priorità per l'area archeologica Kroton. Segnala in proposito che la Syndial è una società totalmente controllata dall'Eni, è presente in più siti nella Penisola e da oltre 60 anni è insediata in Calabria. Date le attività da essa svolte, oggi è in corso un'azione di bonifica dei terreni su cui la società operava.

Ricorda altresì che, lo scorso agosto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottoscritto a Roma, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alla Regione Calabria l'Accordo di programma quadro concernente il «Recupero e la valorizzazione dell'Area archeologica antica Kroton» ricompresa all'interno del sito di interesse nazionale di «Crotona-Cassano e Cerchiara», la quale versa in uno stato di abbandono ed è stata contaminata dalle emissioni inquinanti prodotte dalle lavorazioni eseguite nella vicina area industriale.

Fa presente inoltre che l'altra norma di interesse (articolo 2, comma 16) modifica il recente decreto-legge n. 91 del 2013 (valore cultura) nella parte relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche per aspetti di natura contabile. L'articolo 11, comma 9, del predetto decreto prevede infatti che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento per tali fondazioni, una quota fino a 25 milioni di euro per l'anno 2013 può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti su alcune contabilità speciali, quali quelle intestate ai capi degli Istituti del Ministero e quelle giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale. In questa sede, il relatore puntualizza che per il medesimo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnate allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entrambe le giacenze già indicate nel decreto «valore cultura».

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nuovo testo dello schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 38)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DI GIORGI (*PD*), la quale premette che l'atto è rilevante per l'attività degli enti pubblici di ricerca, tanto più che esso concerne la distribuzione dei fondi premiali per il 2012, e rileva con preoccupazione il ritardo nella loro assegnazione dovuto in parte anche ad una serie di mutamenti legislativi che hanno indotto l'Esecutivo a ritirare l'iniziale proposta, presentata lo scorso agosto. Tenuto conto della situazione di sofferenza di tali enti, auspica perciò un esame celere, in modo da permettere la sollecita attribuzione delle risorse.

Si sofferma quindi sui criteri di valutazione impiegati per il riparto, tra cui lo sviluppo delle competenze, il grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, l'attrazione degli investimenti, l'impatto socio-economico e la sostenibilità finanziaria, nonché la qualità del *team*. Afferma infatti che la ricerca attiene allo sviluppo e alla competitività del Paese e che, nonostante i fondi siano sempre troppo pochi, occorre orientarli su un certo tipo di concezione della ricerca, volta anche all'utilità generale e al trasferimento tecnologico. Con particolare riguardo al criterio dell'attrazione degli investimenti, soprattutto da parte delle industrie, registra criticamente una scarsa cultura dell'innovazione in Italia, nonché insufficienti rapporti tra l'impresa e la ricerca scientifica.

Segnala poi che nell'atto sono indicate precise linee di indirizzo del Dicastero, a suo avviso condivisibili, considerato che la ricerca deve essere anzitutto di base.

Dopo aver precisato che per il 2012 il riparto ammonta a circa 124 milioni di euro, pari al 7 per cento del Fondo per finanziamento ordinario per gli enti di ricerca (FOE), sottolinea che il decreto è finalizzato – secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale 19 dicembre 2012, n. 949/Ric – a promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca, a favorire il sostegno all'eccellenza e la crescita della competitività in aree tecnologiche prioritarie, nonché a sostenere la realizzazione di infrastrutture essenziali della *Roadmap* ESFRI per la partecipazione a programmi europei o internazionali. In esso sono stati pertanto individuati i seguenti ambiti prioritari, connessi all'VIII Programma quadro europeo della ricerca Horizon 2020: salute, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare; energia sicura; trasporti intelligenti; azioni per il clima; società inclusive; sicurezza; *made in italy*; ICT (*information and communication technology*); aeronautica e spazio; chimica verde; scienze della vita.

Fa notare altresì che in questi ambiti sussistono tre linee di intervento: linea 1 (programmi che consentano di massimizzare il ritorno economico dell'investimento con contestuale aumento della competitività degli enti), cui è riservato il 50 per cento delle risorse complessivamente disponibili e quindi circa 62 milioni di euro; linea 2 (programmi interdisciplinari rispetto agli ambiti summenzionati e presentati congiuntamente da più enti) cui è riservato il 20 per cento delle risorse complessivamente disponibili e quindi circa 25 milioni di euro; linea 3 (programmi legati al potenziamento di infrastrutture di ricerca esistenti, che permettano di migliorare la partecipazione italiana a programmi europei o internazionali) cui è riservato il 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili e quindi circa 37 milioni di euro. Con riferimento alla predetta linea 3, si riallaccia alle dichiarazioni a più riprese svolte dal ministro Maria Chiara Carrozza circa l'importanza di non perdere le risorse europee destinate alla ricerca tanto più che l'Italia purtroppo restituisce all'Europa ingenti somme per incapacità ad impiegarle. Si tratta dunque a suo giudizio di una criticità assoluta che occorre superare.

Dopo aver elencato in dettaglio i singoli enti beneficiari e gli importi loro assegnati, fa presente che una commissione ministeriale presieduta dal professor Fulvio Esposito ha vagliato i progetti presentati e ha concluso i propri lavori proponendo uno schema di riparto che è stato successivamente presentato alle Camere l'8 agosto 2013 (atto del Governo n. 24). Ribadisce in merito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, cosiddetto «decreto Istruzione» (recentissimamente approvato in via definitiva dal Senato) ed in particolare dell'articolo 23, l'Esecutivo ha tuttavia ritenuto necessario un approfondimento, tenuto conto che secondo detta norma la quota premiale doveva essere ripartita anche in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica operata dall'ANVUR. Lo schema di riparto presentato alle Camere in agosto è stato perciò ritirato e i progetti presentati sono stati nuovamente sottoposti all'esame della commissione ministeriale.

Rispetto alle decisioni assunte precedentemente, secondo cui i progetti venivano finanziati decurtando i costi del personale strutturato eventualmente presenti nelle previsioni di spesa, nella riunione del 10 ottobre scorso la commissione ha osservato che la natura del bando e la normativa vigente non escludono la possibilità di imputare parte dei costi fissi relativi al personale di ruolo sul *budget* dei progetti premiali, tanto più che il bando fa riferimento ad una previsione di copertura dei suddetti costi anche a carico dell'ente proponente («cofinanziamento»). Tale decisione è a suo avviso non del tutto positiva e dunque preannuncia l'intenzione di sottolinearla criticamente nello schema di parere che si accinge a presentare. Ciò anche in quanto essa crea uno squilibrio rispetto alle aspettative, anche perchè sono state cambiate le regole in corso d'opera.

Riferisce quindi che la commissione ministeriale ha valutato la possibilità di includere una quota dei costi del personale di ruolo nel *budget* dei progetti e, verificato che la somma disponibile non consentiva il finanziamento di tutti i progetti giudicati meritevoli, ha deciso di adottare i se-

guenti parametri di valutazione: per la linea di intervento 1, la commissione ha deciso di considerare la quota ammissibile relativamente al costo del personale di ruolo di ciascun ente fino ad un massimo del 50 per cento del costo totale del progetto (ridotta al 20 per cento per l'ASI, in considerazione della particolare natura dell'ente). Rispetto a questo 50 per cento ammissibile, la commissione ha deciso di finanziare il 30 per cento a carico del fondo premiale, mentre il restante 70 per cento è considerato come quota di cofinanziamento a carico dell'ente proponente. Preso atto dell'importo disponibile per tale linea di intervento, la commissione ha infine deciso di applicare un taglio lineare del 12,9 per cento allo scopo di finanziare tutti i progetti meritevoli. La relatrice ritiene in proposito che si tratti di un aspetto assai delicato che motiva l'insoddisfazione degli enti di ricerca e sarà pertanto rilevato anche nello schema di parere.

Precisa poi che, anche per la linea di intervento 2, la commissione ha deciso di considerare la quota ammissibile relativamente al costo del personale di ruolo di ciascun ente fino ad un massimo del 50 per cento del costo totale del progetto (ridotta al 20 per cento per l'ASI, in considerazione della particolare natura dell'ente). In questo caso, però, la commissione ha deciso di finanziare il 70 per cento a carico del fondo premiale e di lasciare il restante 30 per cento come quota di cofinanziamento a carico dell'ente proponente. Questo perché i progetti della linea 2 prevedono un maggiore impegno del personale di ruolo rispetto a quelli della linea 1. Preso atto dell'importo disponibile per tale linea di intervento, la commissione ha infine stabilito di applicare un taglio lineare del 12,7 per cento allo scopo di finanziare tutti i progetti meritevoli.

Evidenzia infine che, per la linea di intervento 3, la commissione ha invece deciso di considerare la quota ammissibile relativamente al costo del personale di ruolo di ciascun ente fino ad un massimo del 20 per cento del costo totale del progetto, in quanto si tratta di iniziative volte al potenziamento di infrastrutture di ricerca. Anche in questo caso, però, la commissione ha deciso di finanziare il 30 per cento a carico del fondo premiale e di lasciare il restante 70 per cento come quota di cofinanziamento a carico dell'ente proponente. Preso atto dell'importo disponibile per tale linea di intervento, la commissione ha deciso di applicare un taglio lineare del 6,5 per cento allo scopo di finanziare tutti i progetti meritevoli.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia l'intenzione di presentare un parere complessivamente favorevole, in cui si condividono le linee di intervento prospettate dal Dicastero, anche nell'ottica di definire le priorità della ricerca, orientando una parte di quella applicata rispetto agli obiettivi europei. Proporrà tuttavia di segnalare alcune criticità con particolare riferimento ai costi del personale che gravano in misura eccessiva all'interno dei bilanci degli enti, augurandosi infine che per gli anni successivi l'Esecutivo compia una scelta più contenuta.

Il PRESIDENTE segnala a sua volta che, nel rispetto dei tempi previsti per l'esame del provvedimento, occorre assicurare la celerità nell'as-

segnazione dei contributi, onde rendere tali risorse disponibili al più presto per tali enti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2013*

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione la possibilità di audire il ministro Bray sull'esecuzione del decreto-legge n. 91 del 2013 (valore cultura), ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, con particolare riguardo alla nomina del direttore generale del Grande progetto Pompei e del commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 11 del summenzionato decreto. Ove la Commissione condivida tale iniziativa e il Ministro fosse disponibile, propone di svolgere l'audizione il prossimo martedì 19 novembre, alle ore 14,30.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 novembre 2013

**Plenaria**

**64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
RIZZOTTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Valerio Fabio Alberti, presidente, e il dottor Nicola Pinelli, direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso di audizioni recentemente svolte (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, Coordinamento nazionale medici competenti, Società italiana di medicina e sanità penitenziaria), è stata consegnata documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Il senatore ZUFFADA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.



Il comma 15 dell'articolo 1 modifica la disciplina a regime relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica – secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate.

In primo luogo, le modifiche specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne – oltre alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – anche le aziende ospedaliere ed esplicitano che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in questione) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo, si prevede che la deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le modifiche esplicitano altresì – in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

I commi 16 e 17 dell'articolo 1 riformulano la disciplina delle comunicazioni obbligatorie – da parte delle pubbliche amministrazioni – relative ai debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti o da prestazioni professionali. La nuova disciplina fa riferimento agli importi per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le norme in esame trovano applicazione a decorrere dal 30 aprile 2014.

I commi 7 e 8 dell'articolo 2 concernono la cosiddetta carta acquisti. Il comma 7 reca uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il 2013. In base al comma 8, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del servizio integrato, sotto-

scritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

La PRESIDENTE, rivolto un saluto ai rappresentanti della FIASO, fa presente che quest'oggi i senatori potranno rivolgere agli ospiti richieste di chiarimenti e ulteriori approfondimenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver rinnovato i ringraziamenti per l'esautiva relazione già svolta durante la prima parte dell'audizione, chiede ulteriori elementi informativi sul tema della responsabilità professionale degli operatori del settore sanitario.

Il senatore D'ANNA (*PdL*) pone un quesito inerente al grado di analiticità dei bilanci dell'ospitalità pubblica, in riferimento alla contabilizzazione delle singole prestazioni sanitarie rese e all'utilizzazione del sistema basato sui *Diagnosis-related groups* (DRG). Domanda, inoltre, l'opinione della FIASO circa la possibilità di prevedere remunerazioni differenziate per i medici che ricoprono posizioni di elevata responsabilità, ad esempio nell'ambito dei dipartimenti di emergenza degli ospedali delle grandi città. Chiede, infine, se ad avviso della FIASO possa essere opportuno ripartire le risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale tenendo conto della spesa complessiva sostenuta nell'ambito di ciascuna regione.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) chiede se possa essere utile un censimento del personale sanitario, per verificare se vi sia un eccesso di figure di livello dirigenziale rispetto agli operatori delle altre qualifiche. Do-

manda, inoltre, se possa immaginarsi una forma di utilizzazione delle strutture degli ospedali dismessi, allo stato non valorizzate.

Il senatore BIANCO (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti per l'esposizione già svolta, chiede lumi circa l'impatto del blocco delle contrattazioni sui processi di riorganizzazione aziendale in atto. Domanda, inoltre, in tema di responsabilità professionale, elementi di valutazione circa il fenomeno delle cosiddette «autoassicurazioni». Chiede, infine, quale sia la valutazione della FIASO in merito al processo di aziendalizzazione degli enti sanitari.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) chiede ulteriori delucidazioni sui temi della spesa sanitaria, del blocco del *turn over* del personale sanitario, dell'informatizzazione del sistema sanitario, della razionalizzazione degli acquisti e del «monitoraggio» sull'utilizzo dei macchinari.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), ringraziati a sua volta i rappresentanti della FIASO, chiede chiarimenti sugli strumenti per la valutazione della congruità dei prezzi di acquisto dei beni e per la valorizzazione della professionalità degli operatori del Servizio sanitario nazionale. Domanda, inoltre, ulteriori approfondimenti sugli aspetti legati alla responsabilità professionale degli operatori del Servizio sanitario nazionale e alla partecipazione alla spesa dei familiari degli assistiti.

Il dottor ALBERTI, nel ringraziare la Commissione per la possibilità offerta di esporre il punto di vista della FIASO, fa presente che il tema della responsabilità professionale riveste importanza cruciale, dal momento che esso sottende problematiche legate alla sicurezza del paziente e alla medicina difensiva. Quanto al tema correlato delle cosiddette autoassicurazioni, rappresenta che si tratta di un fenomeno che si va diffondendo a causa del ritiro dal mercato delle assicurazioni private, che allo stato ritengono eccessivamente aleatoria la stipula di polizze con operatori sanitari. Ritiene che tale fenomeno possa nel breve periodo determinare riduzioni di spesa, ma a fronte di una elevata incertezza nel lungo periodo. Esprime l'opinione che sia necessaria una più chiara definizione legislativa della responsabilità giuridica degli operatori sanitari, così come la sollecita definizione delle tabelle che presiedono alla quantificazione degli eventuali risarcimenti.

Quanto ai bilanci dell'ospitalità pubblica, ritiene che debba essere possibile effettuare una reale comparazione tra le singole aziende, anche al fine di rivedere i criteri di riparto infraregionale delle risorse, ancora troppo legati alla spesa storica.

Riguardo alla configurazione delle aziende sanitarie, ribadisce l'avviso che sia necessario rivedere il loro posizionamento nel rapporto con le regioni, al fine di accentuarne il grado di autonomia. A tale riguardo, conferma che uno degli aspetti centrali è quello della competenza del personale dirigenziale, di livello sia apicale che intermedio.

In riferimento alla spesa sanitaria, torna a fare presente che la situazione italiana dell'ultimo decennio appare virtuosa in raffronto a quella degli altri Paesi considerati avanzati, pur residuando spazi di intervento sugli sprechi.

Sui temi della compartecipazione alla spesa sanitaria e della competitività del sistema pubblico a fronte delle prestazioni acquisibili dagli erogatori privati, occorre scongiurare il rischio che i ceti sociali più deboli possano nei fatti essere esclusi alcuni servizi sanitari.

Nel ribadire che il blocco del *turn over* del personale sanitario ha determinato una serie di problematiche, tra cui un malessere diffuso tra gli operatori, osserva che le dotazioni di personale dovrebbero essere oggetto di una attività di programmazione, coordinata da «cabine di regia» a ciò dedicate. Saggiunge, a tale riguardo, che è sempre più invalsa la prassi, elusiva della normativa sul blocco, di ricorrere a forme di *outsourcing*. Inoltre, andrebbero individuati strumenti di risoluzione delle problematiche gestionali del personale convenzionato, in particolare in relazione ai processi di riorganizzazione aziendale.

Per ciò che attiene ai farmaci, rileva l'opportunità di uniformare i prontuari regionali, mentre, in relazione ai dispositivi medici, sarebbe necessaria una maggiore e più precisa regolamentazione.

Riguardo alla auspicata informatizzazione del sistema sanitario, fa presente che occorrerebbe non solo un investimento in tecnologie, ma anche in formazione del personale, le cui prassi sono da riorientare in relazione ai nuovi strumenti.

Pone in rilievo la necessità di interventi per impedire l'obsolescenza degli strumenti a disposizione del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso forme di «partenariato» tra settore pubblico e settore privato.

Quanto all'utilizzo ottimale dei macchinari e delle strumentazioni a disposizione del Servizio sanitario nazionale, fa notare che alcune delle criticità, individuabili attraverso il «monitoraggio», discendono dalla preclusione delle assunzioni di personale tecnico.

Riguardo alle strutture degli ospedali dismessi, ritiene che una auspicabile forma di riutilizzazione potrebbe essere rappresentata dalla loro destinazione ad attività di medicina territoriale.

Conclude evidenziando che la spesa sanitaria privata è molto elevata e differenziata da regione a regione, pertanto appare corretto il suggerimento di tenere conto della spesa regionale complessiva ai fini del riparto delle risorse.

La PRESIDENTE, nel rinnovare il ringraziamento ai rappresentanti della FIASO, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Comunica che la documentazione prodotta degli auditi sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 13 novembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 120/13: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**

**Nuovo testo C. 1690 Governo**

Parere alla V Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo. Rileva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di immigrazione, incrementando la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituendo un ulteriore fondo finalizzato a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Osserva che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali. Evidenzia che il comma 1 prevede un aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Tale contributo è ripartito tra i comuni nella misura indicata nella tabella A in allegato al decreto in esame. Rileva che il comma 2 dispone che le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. Sottolinea che il comma 5, con modifiche all'articolo 31 della legge

n. 183 del 2011 relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente, sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. Precisa che l'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013. Sostiene che il comma 5, inoltre, inserendo il comma 2-ter nell'articolo 31 della legge n. 183/2011, introduce una norma programmatica finalizzata a favorire ed incentivare gli investimenti degli enti locali, prevedendo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno. Il suddetto comma 5, fa notare, novellando il comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sospende anche per l'anno 2013, come già previsto per l'anno 2014, l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, ai fini della determinazione degli obiettivi finanziari del patto per gli enti di ciascun livello di governo sulla base della virtuosità. Riferisce che il comma 6, novellando l'articolo 2, comma 80 della legge n. 191 del 2009, consente alle regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo verificata dai Tavoli tecnici, di evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Osserva che, tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie. Fa notare che resta comunque fermo il meccanismo che permette alle regioni, che conseguono obiettivi intermedi superiori a quelli previsti, di rideterminare, nell'esercizio successivo, le aliquote nei limiti dei migliori risultati conseguiti e certificati in sede di verifica periodica. Segnala che il comma 7 reca modifiche ed integrazioni alla legge n. 64 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Precisa che tali modifiche definiscono, alla lett. a), la tempistica entro la quale procedere alla assegnazione dell'intero ammontare per il 2014 delle risorse della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome. Rileva che le previsioni della lett. b) chiariscono che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziato sul Fondo anticipazioni e a valere sulle risorse per il 2014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome e sulle risorse già ripartite tra le regioni per i medesimi debiti ma non ancora erogate. Sottolinea che ai sensi della lettera c), all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ri-

leva che l'articolo 3 reca le disposizioni volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea. Dà conto, quindi, delle puntuali modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la commissione di merito. Ritiene, quindi, di poter formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, valuta favorevolmente la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 2, che consente alle regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo, di evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF e di poter destinare una quota del gettito anche a finalità extrasanitarie. Esprime particolare apprezzamento per la modifica al testo apportata sul punto dalla commissione di merito, volta a circoscrivere espressamente l'ambito delle finalità extrasanitarie cui può essere destinato il maggior gettito.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (*M5S*) dichiara che il suo gruppo è decisamente contrario alle previsioni dei parametri fissati in sede di Unione Europea nelle materie oggetto del provvedimento. Fa notare che il decreto-legge inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto a ciascun ente locale, ponendosi pertanto in direzione contraria rispetto alle istanze avanzate dagli enti territoriali che chiedono un allentamento ed una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno. Preannuncia per tali motivi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*) ravvisa l'opportunità che sia incrementato, per gli enti locali, il fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 1. Riputa utile che sia richiamato tale profilo nella proposta di parere.

Florian KRONBICHLER (*SEL*) osserva che non appare chiaro il contenuto dell'allegato al testo del decreto-legge in ordine ai dati relativi agli enti locali.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, nel condividere le considerazioni della collega Cancelleri circa l'inopportunità di inasprire ulteriormente i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, segnala l'apprezzabile previsione di cui al comma 5 dell'articolo 2, che introduce una norma programmatica finalizzata a favorire gli investimenti degli enti locali, prevedendo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno.

Renato BALDUZZI, *presidente*, reputa utile evidenziare nel parere l'opportunità che siano stati precisati, all'articolo 2, comma 6, i termini dell'eventuale destinazione a finalità extrasanitarie del maggior gettito dovuto alle maggiorazioni.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, nel condividere le osservazioni del presidente e del senatore Dalla Zuanna, formula una proposta di parere favorevole inserendovi in premessa tali considerazioni.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (*M5S*) preannuncia il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

#### **Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali**

##### **C. 730 Nuovo Testo**

Parere alla IX Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, che introduce una nuova disciplina in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali. Rileva che l'articolo 1 individua, al comma 1, l'ambito di applicazione del provvedimento nella definizione dei principi fondamentali, nel quadro delle materia di legislazione concorrente «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione», in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali. Osserva che la norma reca le definizioni di interporto, piattaforma logistica territoriale, infrastruttura intermodale e richiama le funzioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica. Il comma 2, sottolinea, individua le finalità della legge nel miglioramento della concentrazione dei flussi di trasporto; nella razionalizzazione dell'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; nella diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto, mentre il comma 3 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali. Sottolinea che l'articolo 2 interviene in materia di ricognizione degli interporti e delle piattaforme territoriali esistenti, nonché di programmazione degli interventi in materia; il comma 1 prevede che il Ministro per le infrastrutture, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, compie la ricognizione degli interporti già esistenti e in corso di realizzazione e la ricognizione delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logi-



stiche territoriali. Evidenzia che i commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità: predisposizione del piano da parte del Dipartimento dei trasporti del Ministero; adozione del Piano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dopo che sia stata effettuata la valutazione ambientale strategica e sia stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva che i commi 6 e 7 intervengono, rispettivamente, in materia di individuazione di nuovi interporti e di nuove piattaforme logistiche territoriali, che dovrà avvenire con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ed in materia di individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie, che dovrà avvenire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Osserva che l'articolo 3 subordina l'individuazione di nuovi interporti alla presenza di un elenco specifico di requisiti. Precisa che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno *standard* per i dati di tipo aperto, finalizzato alla gestione, archiviazione e trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto. Rileva che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali. Il comma 2, sottolinea, demanda ad un regolamento ministeriale, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di cui ne faranno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Riferisce che l'articolo 5 chiarisce che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale e i soggetti gestori degli interporti agiscono in regime di diritto privato e che l'utilizzo di risorse pubbliche dovrà essere disciplinato dalla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici. Sottolinea che l'articolo 6 prevede che si individui un ordine di priorità dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Evidenzia che a ciò provvede, in conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva che l'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose. Osserva che l'articolo 8 stabilisce che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità, i progetti elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità sono approvati mediante accordo di programma,

cui partecipano i presidenti delle Autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Fa notare che se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti. Reputa opportuno che all'articolo 2, comma 6, il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 16.*

Il deputato Michele DELL'ORCO (*M5S*), nel dichiarare che il suo gruppo è contrario nel merito ai contenuti del provvedimento, sottolinea l'esigenza che si preveda un maggiore coinvolgimento della Conferenza unificata prevedendo all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata. Ritiene quindi opportuno fornire una definizione più appropriata e completa dell'interporto.

Il senatore Roberto COTTI (*MS*) valuta negativamente le definizioni di interporto e di piattaforma logistica territoriale recate dall'articolo 3, in quanto, evidenzia, sono escluse dall'ambito definitorio talune aree territoriali e regioni le cui piattaforme logistiche non appaiono conformi ai parametri indicati dal testo. Ritiene quindi necessaria una completa ridefinizione delle previsioni dell'articolo 3. Preannuncia quindi il parere contrario del suo gruppo.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, richiama l'osservazione apposta alla proposta di parere, secondo cui il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali deve essere adottato sentita la Conferenza unificata.

Renato BALDUZZI, *presidente*, pur condividendo le considerazioni svolte dal collega Dell'Orco, ritiene tuttavia equilibrato il richiamo all'osservazione formulata dal relatore e rammenta che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono comunque che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene, peraltro, opportuno che l'osservazione formulata dal relatore si possa tradurre in una condizione.

Il deputato Michele DELL'ORCO (*M5S*), nel condividere la proposta di presidente di trasformare in condizione l'osservazione formulata dal relatore, ravvisa l'esigenza che si proceda ad una completa riformulazione della definizione di piattaforma logistica territoriale.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) ritiene necessario che, sotto il profilo delle piattaforme logistiche territoriali, siano tenute in particolare considerazione le peculiarità proprie delle isole maggiori.

Il senatore Roberto COTTI (*MS*) avanza la richiesta che si precisi nel parere la specifica peculiarità delle isole maggiori sotto il profilo della intermodalità e delle piattaforme logistiche territoriali.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, accede alle richieste avanzate dal presidente e dal collega Cotti e formula, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*).

*La seduta termina alle ore 16,10.*

*Presidenza del presidente*  
Renato BALDUZZI

*Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### AUDIZIONI

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1542, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Massimo PARISI (*PdL*), Michele DELL'ORCO (*M5S*), Michele MOGNATO (*PD*), Florian KRONBICHLER (*SEL*), e Renato BALDUZZI, *presidente*, nonché i senatori Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), Mauro DEL BARBA (*PD*), Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Lionello Marco PAGNONCELLI (*PdL*).

Il ministro Graziano DELRIO fornisce ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 15,10 alle ore 15,45.

#### *AUDIZIONI INFORMALI*

**Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1542, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»**

**Audizione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani**

**Audizione del Vicecoordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, Clodovaldo Ruffato**

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 15,45 alle ore 16.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**

**(C. 1542 Governo)**

(Parere alla I Commissione della Camera)

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche**

**Nuovo testo C. 1013 ed abb.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

ALLEGATO 1

**DL 120/13: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica  
nonché in materia di immigrazione  
(C. 1690 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione»;

ritenuti necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare le criticità connesse alla particolare congiuntura economica attraverso misure tese al riequilibrio della finanza pubblica, in linea con i parametri fissati dall'Unione europea;

considerate le previsioni in materia di finanza locale di cui all'articolo 2, che integrano la quota del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun comune; recano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni di euro mediante l'inasprimento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali; introducono misure in materia di maggiorazioni fiscali nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro ed in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei loro debiti;

preso atto della norma programmatica di cui all'articolo 2, comma 5, finalizzata ad incentivare gli investimenti degli enti locali, prevedendo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno;

rilevata l'opportunità di aver precisato, all'articolo 2, comma 6, l'eventuale destinazione a finalità extrasanitarie del maggior gettito dovuto alle maggiorazioni;

rilevata l'opportunità di incrementare, per gli enti locali, il fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 1;

rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una efficace mo-

dulazione degli interventi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali**  
**(C. 730 Nuovo Testo)**

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 730, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

evidenziato che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata;

rilevato che del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, fanno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le suddette piattaforme;

segnalato che il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia precisato, all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata.



ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme  
logistiche territoriali  
(C. 730 Nuovo Testo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 730, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

evidenziato che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata;

rilevato che del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, fanno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le suddette piattaforme;

segnalato che il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato, all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individua-

zione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia posta particolare attenzione alla peculiare condizione delle isole maggiori anche in ordine alla definizione della «piattaforma logistica territoriale».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 13 novembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del presidente*  
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,35.

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Roberto FICO

*Interviene il Segretario nazionale USIGRAI, Vittorio Di Trapani.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti di USIGRAI – Unione Sindacale Giornalisti RAI**  
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale USIGRAI*, svolge una relazione.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti e richieste di chiarimenti il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Mario MARAZZITI (*SCpI*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Vincenzo CUOMO (*PD*), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Giorgio LAI-NATI (*PdL*), il senatore Antonio SCAVONE (*GAL*) e Roberto FICO, *presidente*.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Di Trapani e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ADRAI – ASSOCIAZIONE DIRIGENTI RAI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 13 novembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 21.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 13 novembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 13 novembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), dottor Pietro Iocca, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il dottor Pietro Iocca è accompagnato dal dottor Ferdinando Paternesi, responsabile della struttura tecnica del CIV.

Pietro IOCCA, *presidente del CIV dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti il testo integrale del suo intervento.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Titti DI SALVO (*SEL*), Gian Piero SCANU (*PD*), Lello DI GIOIA, *presidente*, Roberto MORASSUT (*PD*) e il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*).

Pietro IOCCA, *presidente del CIV dell'INPS*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Pietro IOCCA, *presidente del CIV dell'INPS*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,50.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 13 novembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,40.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 novembre 2013

**Plenaria**

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Enrico Letta**

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Enrico Letta, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*PdL*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FAVA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15*



